



Scuola di Formazione Forense
Benevento

Scuola di Formazione Forense
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Benevento

FORMULARIO ATTI
PROCEDURA CIVILE

INDICE

SEZIONE I

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Atto di citazione.....	1
Atto di citazione	6
<i>Focus sul procedimento semplificato di cognizione.....</i>	15
Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.	17
<i>Focus sul ricorso al Giudice di Pace.....</i>	19
Ricorso ex artt. 316 s.s. c.p.c.....	20
Comparsa di costituzione e di risposta dinanzi al Tribunale (con richiesta di spostamento della prima udienza).....	23
<i>Focus sulla mediazione/negoziiazione obbligatorie.....</i>	28

<i>Focus sulla chiamata in causa del terzo</i>	29
<i>Focus sulla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del rito semplificato</i>	31
<i>Focus sulla comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice di Pace</i>	31
Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo	33
<i>Focus comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato su istanza della parte (chiamata in garanzia)</i>	36
<i>Focus sul litisconsorzio necessario</i>	39
Ricorso per la separazione giudiziale con richiesta di affidamento condiviso	41
Ricorso per decreto ingiuntivo	45
Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale	47

Atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione.....	51
Ricorso in opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c.....	59
Ricorso in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.....	63
Atto di precetto su decreto ingiuntivo.....	70

SEZIONE II

IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

Atto di citazione in appello.....	72
<i>Focus sull'atto di citazione in appello.....</i>	78
<i>Focus sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.....</i>	79
Comparsa di costituzione in appello.....	81

SEZIONE III
APPROFONDIMENTI

L'attività giurisdizionale.....	85
Citazione e ricorso.....	89
Mediazione e negoziazione assistita.....	90
Procura alle liti.....	96
Atto di citazione dinanzi al Tribunale.....	97
Metodo di scrittura degli atti in sede di esame.....	99
Competenza Giudice di Pace.....	109
Competenza per materia.....	110
Competenza per territorio.....	114
Precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica.....	116
L'intervento di terzi.....	124
La comparsa di intervento volontario.....	125

L'intervento coatto.....	127
Aspetti redazionali relativi all'intervento su istanza di parte.....	130
Aspetti redazionali relativi alla costituzione del terzo chiamato.....	131

TRACCIA

Il sig. Gustavo La Pasta incontra il sig. Massimo Furbo, sedicente mercante d'arte, che gli propone di visitare la sua galleria.

Il sig. La Pasta accetta e, entrato nella galleria, chiede informazioni su un quadro, posto bene in evidenza.

Il sig. Furbo tesse le lodi del quadro, descrivendolo come pezzo unico e chiarendo che si tratta di uno dei migliori dipinti di Schifano.

Aggiunge che, avendo fretta di vendere, lo avrebbe ceduto a "soli" 80.000 euro, molto meno del reale valore.

Quando il sig. Furbo mostra il certificato di autenticità del quadro, recante la firma di Schifano, allora il sig. La Pasta si convince e dispone un bonifico immediato e irrevocabile.

Tornato a casa con il quadro, la moglie lo rimprovera di essersi fatto imbrogliare. Perciò, il Sig. La Pasta, nel tentativo di mettere a tacere le lamentele della consorte, incarica un perito per verificare l'autenticità dell'opera. Quest'ultimo accerta la falsità dell'opera e del certificato di autenticità, costruito ad arte per sembrare vero.

Pertanto, l'acquirente si reca dal suo legale di fiducia perché quest'ultimo, inquadrato l'istituto rilevante, rediga un atto di citazione per tutelare le ragioni del proprio assistito.

TRIBUNALE DI ...

ATTO DI CITAZIONE

Per il sig. Gustavo La Pasta nato a ..., il ..., residente in ..., Via ..., n. (C.F.) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ..., del Foro di ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...;

-Attore-

contro

il sig. Massimo Furbo... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n.

-Convenuto-

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: risoluzione del contratto per aliud pro alio; annullamento per dolo; restituzione del prezzo; risarcimento del danno.

FATTO

In data ... il sig. Gustavo La Pasta incontrava il sig. Massimo Furbo, il quale lo rassicurava che un quadro contenuto nella sua galleria fosse uno Schifano.

Infatti, veniva mostrato l'asserito certificato di autenticità del quadro (doc. all. n. 1).

Facendo affidamento sulle rassicurazioni ricevute, il sig. Gustavo La Pasta acquistava il quadro, bonificando la somma di euro 80.000 (doc. all. n. 2).

Risultava pertanto concluso un contratto di compravendita.

Solo in seguito, l'odierno assistito scoprirà di essere stato ingannato, dal momento che il dipinto era falso (come accertato dalla consulenza redatta da ... in data ... doc. all. n. 3).

Ebbene, è possibile sin da subito anticipare che nel caso concreto non solo è stato venduto un quadro del tutto differente da quello promesso, ricorrendo quindi una ipotesi di aliud pro alio, ma l'acquirente è stato anche indotto all'acquisto dalla macchinazione operata da controparte, che lo ha ingannato circa l'autenticità del dipinto.

Pertanto, si rende ad oggi necessaria l'instaurazione del presente procedimento al fine di far accertare in sede giudiziale la fondatezza dei propri assunti.

Il tutto alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1) SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ALIUD PRO ALIO AI SENSI DELL'ART. 1453 C.C.

Al fine di dar conto della fondatezza della domanda proposta, giova premettere che a tutela dell'acquirente il legislatore predispone differenti rimedi che vanno dalla garanzia per evizione, in caso di vizio giuridico, alla garanzia per vizi, in caso di vizio materiale. Inoltre, a tutela dell'acquirente è prevista la possibilità di risolvere il contratto sia in caso di limitazioni alle facoltà di godimento ai sensi dell'art. 1489 c.c., sia in caso di difetto di qualità, ai sensi dell'art. 1497 c.c.

Giova rilevare che i rimedi a fronte dei vizi materiali e dei difetti di qualità sono sottoposti a termini particolarmente stringenti, in particolare ad un doppio termine, di prescrizione e di decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c.

Se però il bene si rivela del tutto differente da quello promesso, troverà applicazione la disciplina generale sul contratto, che prevede la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento o, in alternativa, di condannare il debitore all'adempimento coattivo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Tali rimedi non sono però sottoposti ai termini stringenti sopra richiamati ma ai termini ordinari di prescrizione.

Nel caso concreto non vi alcun dubbio sul fatto che ricorra una ipotesi di aliud pro alio, dal momento che il dipinto venduto risulta del tutto differente da quello promesso. In casi del tutto analoghi a quello concreto, relativi alla vendita di dipinti falsi, la giurisprudenza ha chiarito che si rientra nella vendita di aliud pro alio, ravvisabile quando il bene consegnato risulta del tutto differente rispetto a quello promesso (si veda, tra le molte altre, Cass. 19509 del 2012).

Pertanto, si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice adito la risoluzione del contratto per inadempimento.

2) SULL'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER DOLO AI SENSI DELL'ART. 1439 C.C.

Per mera cautela difensiva, è bene sottolineare che nel caso concreto è altresì ravvisabile una ipotesi di annullamento del contratto per dolo determinante, dal momento che i raggiri di controparte sono stati tali che, in assenza, alcun contratto sarebbe stato concluso.

Va ricordato sul punto che il dolo, che comporta l'annullamento del contratto se determinante (art. 1439 c.c.), consiste in un errore indotto dai raggiri di controparte.

Laddove nel caso concreto la fattispecie sia riconducibile tanto ad una vendita di aliud pro alio quanto ad un vizio della volontà, la giurisprudenza chiarisce che l'acquirente può esperire in via alternativa l'una e l'altra azione o una azione in via subordinata rispetto all'altra.

Sul punto è stato chiarito che: "la domanda di annullamento e di risoluzione del contratto possono essere proposte in giudizio in via alternativa tra loro, perché, sebbene entrambe aventi ad oggetto lo scioglimento di un vincolo giuridico, sono affidate ad azioni affatto distinte e basate su presupposti diversi, che tuttavia non possano essere considerate tra loro incompatibili in base al principio logico di non contraddizione. La scelta, quindi, tra l'azione di annullamento e quella di risoluzione di un contratto o anche del loro esercizio alternativo nel processo rientra nel potere discrezionale della parte" (così Cass. n. 5113 del 2003).

Pertanto, nel presente giudizio, si propone, in via alternativa rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento, quella di annullamento per dolo.

3) SULLA RESTITUZIONE DEL PREZZO E SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

A prescindere dalla domanda che verrà accolta, si chiede la condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate ai sensi degli artt. 1493 e 2033 c.c., oltre interessi dal giorno del pagamento alla luce della mala fede di controparte o, in via subordinata, dal giorno della domanda.

Si chiede anche la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in particolare tanto del danno emergente, in misura pari alle spese effettuate per la consulenza di parte, pari ad euro ..., quanto del lucro cessante, in misura pari alle utilità che l'acquirente avrebbe tratto dalla rivalutazione del quadro.

Sul punto, la consulenza ha anche accertato che il dipinto autentico si sarebbe rivalutato in misura pari ad euro ...

Tutto ciò premesso, il Sig. Massimo Furbo, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

CITA

Il sig. Massimo Furbo ..., nato a ..., il ..., residente in ..., Via ... n., (C.F.), a comparire dinanzi al Tribunale di ..., all'udienza del ..., ore e locali di rito, sezione e giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio settanta giorni prima dell'udienza predetta, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze previste dagli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia, nonché con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione:

accertare l'aliud pro alio o, in alternativa, il dolo determinante di controparte e, per l'effetto,

risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. o, in alternativa, annullare il contratto per dolo determinante ai sensi dell'art. 1439 c.c.;

per l'effetto, in ogni caso, condannare controparte alla restituzione del prezzo indebitamente pagato, oltre interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, da quello della domanda e al risarcimento del danno in misura pari ad euro ... (euro ... a titolo di danno emergente ed euro ... a titolo di lucro cessante) o in misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;

con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.

Con ogni più ampia riserva entro i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c.

Ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari a euro ... e che, pertanto, il contributo unificato ammonta a euro ...

Si depositano:

- 1) Certificato di "autenticità" del quadro;
- 2) Copia del bonifico effettuato in data ...;
- 3) Consulenza che ha accertato la falsità del quadro;

... li ...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Gustavo La Pasta nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elegge domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperienza della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ...

Gustavo La Pasta

Vera è la firma
Avv. ...

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. ex art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ..., in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di Gustavo La Pasta (C.F. ...), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione firmato digitalmente unitamente alla procura alle liti, a Massimo Furbo, C.F. ..., residente in ... via ..., all'indirizzo di posta elettronica certificata ...@... estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

ATTESTO

che la copia informatica denominata "procura alle liti" allegata è conforme all'originale analogico della procura speciale alle liti dal quale è estratta.

Avv. ...

TRIBUNALE DI ... (indicare la competenza territoriale solo se la traccia la indica o dà i criteri per individuarla)

ATTO DI CITAZIONE

Per Tizio ... nato a ..., il ..., residente in ..., Via ..., n. (C.F.) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ..., del Foro di ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...;

oppure se si tratta di persone giuridiche

Per la società Beta S.p.A. (C.F. e P.IVA ...), con sede legale in ... Via ... n. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...) rappresentata e difesa, per procura da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., via ...;

-Attore-

contro

Caio..... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n.

-Convenuto-

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...; ...

FATTO

Descrizione dei fatti senza inventare alcunché

Se si tratta di materia in cui è obbligatoria la mediazione o la negoziazione assistita (n.b. ai sensi dell'art. 163, 2° comma n. 3-bis, c.p.c. l'atto di citazione deve sempre contenere "l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento"):

(per la mediazione) scrivere ad esempio così:

"In data ..., è stato inutilmente esperito il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità nella presente materia, dinanzi all'Organismo di Mediazione di ... (va indicato il luogo se è noto: esso corrisponde al luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia) (doc. all. n. ...).

In relazione alla mediazione – l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa - è bene studiare la relativa normativa

e in particolare memorizzare le materie in cui costituisce condizione di procedibilità della domanda, indicate dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, come da ultimo ampliate (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura).

(per la negoziazione assistita) scrivere ad esempio così:

“In data ..., è stata stipulata convenzione di negoziazione assistita, condizione di procedibilità nella presente materia, che si è conclusa con esito negativo, come da verbale allegato (doc. all. ... n.)”.

In relazione alla negoziazione assistita - la convenzione di negoziazione assistita da [uno o più] avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati - è bene studiare la relativa normativa e in particolare memorizzare le materie in cui costituisce condizione di procedibilità della domanda, indicate dall'art. 3 d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge.

N.B. Nella parte in fatto occorre indicare i documenti a sostegno della domanda proposta (es. contratti, visure, fotografie etc.).

Ad es.:

“Con contratto di compravendita del (doc. all. n. 1) il sig. Tizio vendeva al sig.”

Pertanto, si rende ad oggi necessaria l'instaurazione del presente procedimento al fine di far accertare in sede giudiziale la fondatezza dei propri assunti.
Il tutto alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1) IN MAIUSCOLO: SOLO i motivi vanno sempre in maiuscolo!!! Nei motivi in diritto cercate di riportare sempre la normativa di riferimento per far capire a chi legge che avete perfettamente colto le questioni giuridiche sottese alla traccia.

Per es.

Meglio: RESPONSABILITA' DI ANAS AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C.

Rispetto a: RESPONSABILITA' DI ANAS

2)

Tutto ciò premesso, il Sig. Tizio, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

CITA

Caio ..., nato a ..., il ..., residente in ..., Via ... n., (C.F. ...), [se si tratta di una persona giuridica invece scriveremo: Alfa S.p.A. , con sede legale in ..., Via ..., (P.IVA e C.F.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ...,nato a ...,il ...,(C.F. ...) (oppure) il [Comune di ..., in persona del sindaco pro tempore ...] a comparire dinanzi al Tribunale di ..., all'udienza del ..., ore e locali di rito, sezione e giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio settanta giorni prima dell'udienza predetta, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze previste dagli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia, nonché con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione:

(esempi relativi a pronunce di accertamento)

-accertare e dichiarare la nullità del contratto/l'avvenuto acquisto per usucapione;

(esempi relativi a pronunce costitutive)

- annullare, per le ragioni su esposte, il contratto stipulato in data ... ai sensi dell'art. 1425, comma I, c.c.;

- emettere sentenza costitutiva del diritto di servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1032, comma I, c.c.;

- revocare la donazione posta in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie ai sensi dell'art. 2901 c.c.;

- revocare la donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c.;

(esempi relativi a pronunce di condanna)

- condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi in dipendenza dei fatti narrati, quantificati nell'importo di euro ..., o nel diverso importo che sarà ritenuto, anche con valutazione equitativa, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al saldo;

- condannare al pagamento di euro ... a titolo di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.;

- con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale e/o prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: (specificate bene se chiedete interrogatorio formale o prova testimoniale, o entrambi i mezzi istruttori; non fate mai copia e incolla del formulario!!!)

- ... n.b. i capitoli vanno articolati, quindi non vanno lasciati i puntini, per es.:

“Vero che in data ... si trovava presso palazzo Doria Pamphilj? (inoltre, vanno sempre formulati in positivo e devono mirare alla prova di fatti non a valutazioni: per queste ultime c'è la consulenza tecnica).

- ...

Con riferimento alle suddette circostanze si indicano a testi:

Sempronio ... nato a ..., il ..., e residente in ..., via ..., n. (C.F. ...)

Si chiede che il Tribunale voglia disporre C.T.U. al fine di accertare .../ estimativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.

(Nell'atto specificate se chiedete la c.t.u. per la valutazione dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali a seconda di quello che dice la traccia. Non scrivere genericamente entrambe le formule di danni patrimoniali e non patrimoniali, perché se ad esempio chiediamo il risarcimento del solo danno non patrimoniale, non avrebbe molto senso chiedere anche c.t.u. per la valutazione del danno patrimoniale).

Si chiede che il Tribunale voglia disporre l'ispezione del locale, sito in ... Via ..., al fine di ...

Si chiede che il Tribunale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare al convenuto l'esibizione del documento...

Con ogni più ampia riserva entro i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c.

Ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari a euro ... e che, pertanto, il contributo unificato ammonta a Euro ...

Si depositano:

- 1) in caso di mediazione/negoziazione obbligatorie rispettivamente verbale di mancata conciliazione/verbale di mancato successo della procedura di negoziazione;
- 2) occorre allegare tutti i documenti da voi richiamati nella parte in fatto, indicandoli con gli stessi numeri (es. fotografie, visure, contratti etc ...).

... li ...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

((Se la procura è data da più soggetti per es. Tizio e Caio allora attenzione a non scrivere come se fossero nati o residenti nello stesso luogo. Occorre invece scrivere: I sottoscritti Tizio, nato a ... il ... residente in ... alla via ... C.F. ..., e Caio, nato a ... il ... residente in ... alla via ... C.F. ..., delegano ...)))

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo (a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elege domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ... (luogo e data di sottoscrizione)

parte)

... (sottoscrizione della

Vera è la firma
Avv. ...

N.B. Anche nella procura inserite TUTTI i dati ed i nominativi che vi fornisce la traccia.

NOTIFICA A MEZZO U.N.E.P.

Per comprendere questa parte del formulario, è necessaria una premessa sul quadro normativo di riferimento.

Dall'art. 137 comma VI c.p.c. si desume che all'avvocato è vietato richiedere la notifica all'ufficiale giudiziario quando la notifica in via telematica è possibile. Quindi, l'avvocato è obbligato a procedere personalmente alla notifica mediante PEC o altra modalità prevista dalla legge laddove essa sia possibile (così Luiso nel commentario alla riforma).

Se invece la notifica in via telematica non è possibile, allora l'avvocato può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica, dichiarando che la notificazione telematica non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Di tale dichiarazione deve darsi atto nella relata di notifica.

Se invece la notificazione non è stata possibile per causa imputabile al destinatario, essa si intende perfezionata nei casi e alle condizioni previste dall'art. 3 ter legge n. 53 del 1994, da leggere con attenzione.

Quindi, ai fini dell'esame, se si vuole fare la notifica tramite UNEP risulta necessario inserire la dichiarazione di cui all'art. 137 comma VII c.p.c., proprio per dichiarare che non è stato possibile procedere alla notifica dell'atto giudiziario con le modalità previste dalla legge e quindi per giustificare la richiesta di procedere via UNEP.

Cosa bisogna dichiarare nello specifico. Sul punto incollo quanto previsto dalle linee guida UNEP di Roma. Ci sono quattro possibili dichiarazioni sulla base delle linee guida UNEP Roma (per il modello analogo presso il Tribunale di Milano si veda

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/MARZO2023/Dichiarazione_art_137_7_cpc.pdf

All'esame a mio avviso potrebbe uscire in particolare un caso rientrante nella seconda ipotesi tra quelle sotto richiamate (la traccia fa ad esempio riferimento ad una persona fisica da convenire in giudizio non tenuta ad eleggere domicilio digitale e la traccia non vi dice che ha eletto domicilio digitale facoltativo).

Riflettete bene sulle 4 ipotesi sotto riportate perché nella dichiarazione da scrivere occorre dare conto solo di una delle possibili dichiarazioni.

DICHIARAZIONE EX ART. 137 COMMA VII C.P.C.

Il sottoscritto avv. ..., nella qualità di procuratore domiciliatario di ..., chiede all'UNEP di procedere alla notifica dell'antescritto atto ed a tal fine dichiara che:

- la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.02.2023.
- il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante dai pubblici registri previsti dalla normativa vigente.
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario.
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, in quanto al momento non ancora istituito ***

..., li ...

Avv. ...



Attenzione! All'esame non vanno inseriti tutti e quattro i punti ma va inserito soltanto un punto, da selezionare sulla base di ciò che si desume dalla traccia.

*** Qui si fa riferimento ai casi di cui all'art. 3 ter comma II lett. A). Tenete conto che potrà rendersi necessario aggiornare la dichiarazione quando verrà istituito il relativo registro. Per farvi capire sul punto: qui si fa riferimento ai casi in cui si tratta di un soggetto obbligato ad eleggere domicilio digitale per es. un avvocato; però ha la p.e.c. piena oppure non ha proprio la p.e.c.; allora la notifica si intende perfezionata se fatta nell'archivio web indicato, che ad oggi non è stato però istituito.

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti e vista la dichiarazione ex art. 137, 7° comma, c.p.c. che precede, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso ..., ad istanza dell'Avv. ..., con studio in ..., via ..., n. ..., nella qualità di procuratore domiciliatario di ..., ho notificato il suesteso atto a:

- ... in ... via ..., n. ..., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ..., nella sua qualità di ...

- (se invece occorre notificare in un luogo diverso dalla circoscrizione in cui opera l'ufficiale giudiziario – è molto complicato che all'esame diano elementi fattuali da cui possa desumersi questo -, scrivete come segue)... in ... via ..., n. ..., a mezzo raccomandata A/R n. ...

..., li ...

Se vi sono **più destinatari** scrivete così:

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti e vista la dichiarazione ex art. 137, 7° comma, c.p.c. che precede, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso ..., ad istanza dell'Avv. ..., con studio in ..., via ..., n. ..., nella qualità di procuratore domiciliatario di ..., ho notificato il suesteso atto a:

- Il Sig. ... in ... via ..., n. ..., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ..., nella sua qualità di ...;

- Il Sig. ... in ... via ..., n. ..., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ..., nella sua qualità di ...

... li ...

Se la notifica deve essere fatta ad una **persona giuridica** (e non si deve obbligatoriamente procedere alla notifica a mezzo pec: v. infra) l'atto va notificato presso la sede legale della società scrivendo ad es.

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti e vista la dichiarazione ex art. 137, 7° comma, c.p.c. che precede, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso ..., ad istanza dell'Avv. ..., con studio in ..., via ..., n. ..., nella qualità di procuratore domiciliatario di ..., ho notificato il suesteso atto a:

- Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Via..... n., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ..., nella sua
qualità di ...

..., li ...

In caso di Condominio, la notifica va fatto all'amministratore, che unifica all'esterno la compagine
dei condomini, secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Ciò perché il condominio non si
ritiene dotato di personalità giuridica ma costituisce, secondo la nota formula adottata dalla
giurisprudenza, un "ente di gestione".

N.B. anche nella relata occorre indicare tutti i dati che vi fornisce la traccia (ad es. nominativo parte
e Avvocato).

NOTIFICA A MEZZO PEC

Ai sensi dell'art. 3 ter l. n. 53/1994, in tutti i casi in cui il destinatario è un soggetto per il quale la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale è **obbligatoria** la notifica a mezzo pec.
Obbligati a munirsi di domicilio digitale sono i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e
i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 3 bis, primo comma del d.lgs. n. 82/2005)
nonché le pubbliche amministrazioni (art. 2, secondo comma dello stesso d.lgs.).

Ai sensi dell'art. 3 ter l. n. 53/1994, la notifica via pec è **obbligatoria** anche quando un soggetto non
obbligato a munirsi di domicilio digitale ha eletto volontariamente un proprio domicilio digitale.

Come visto sopra, solo nel caso in cui sia impossibile la notificazione a mezzo pec, previa la
dichiarazione ex art. 137, 7° comma, c.p.c., è possibile, in questi casi, la notificazione a mezzo
U.N.E.P.

Se il destinatario è un'impresa la relata di notifica sarà così:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. ex art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ...,
in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ... (C.F. ...), nel cui interesse si
procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3°
comma c.p.c. che si allega alla presente notifica,

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione firmato digitalmente unitamente alla procura alle liti, a ..., C.F. ..., con
sede in ... via ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo di posta elettronica

certificata ...@... estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC),

ATTESTO

che la copia informatica "procura alle liti" allegata è conforme all'originale analogico della procura speciale alle liti dal quale è estratta.

Avv. ...

Se il destinatario è una **pubblica amministrazione** la relata di notifica sarà così:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. ex art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ..., in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ... (C.F. ...), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. che si allega alla presente notifica,

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione firmato digitalmente unitamente alla procura alle liti, a ..., C.F. ..., con sede in ... via ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo di posta elettronica certificata ...@... estratto dall'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).

ATTESTO

che la copia informatica "procura alle liti" allegata è conforme all'originale analogico della procura speciale alle liti dal quale è estratta.

Avv. ...

Se il destinatario è un **professionista** obbligato ad avere una pec (es. avvocato) la relata di notifica sarà così:

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. ex art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ..., in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ... (C.F. ...), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione firmato digitalmente unitamente alla procura alle liti, a ..., C.F. ..., residente in ... via ..., all'indirizzo di posta elettronica certificata ...@... estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

ATTESTO

che la copia informatica denominata "procura alle liti" allegata è conforme all'originale analogico della procura speciale alle liti dal quale è estratta.

Avv. ...

N.B.: la notifica via p.e.c. è obbligatoria anche nei casi in cui il destinatario NON è un soggetto obbligato a munirsi di domicilio digitale ma lo ha comunque eletto (v. art. 3 ter comma I lett. B).

Pertanto, se si desume dalla traccia che dovete notificare ad un soggetto non obbligato ad eleggere domicilio digitale ma non si chiarisce se lo ha comunque eletto (per es. occorre notificare una citazione ad una persona fisica ma non si chiarisce se ha eletto domicilio digitale), allora in tal caso avete due possibilità:

- 1 fare la dichiarazione ex art. 137 comma VII c.p.c. e quindi dichiarare che il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante dai pubblici registri previsti dalla normativa vigente, e quindi procedere via UNEP;
- 2 fare la notifica via p.e.c. dando conto che il destinatario ha eletto domicilio digitale e che avete estratto l'indirizzo p.e.c. dall'INAD che è l'Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese, istituito dall'art. 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D-Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Quindi, se vogliamo procedere seguendo questa seconda strada scriviamo come segue.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. ex art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ..., in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ... (C.F. ...), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione firmato digitalmente unitamente alla procura alle liti, a ..., C.F. ..., residente in ... via ..., all'indirizzo di posta elettronica certificata ...@... estratto dall'INAD.

ATTESTO

che la copia informatica denominata "procura alle liti" allegata è conforme all'originale analogico della procura speciale alle liti dal quale è estratta.

Avv. ...

Attenzione! Dal momento che questo registro è di recentissima istituzione (6 giugno 2023 e consultabile dal 6 luglio 2023), però, occorrerà verificarne il funzionamento nelle prossime settimane per valutare se poter utilizzare o meno questa relata ai fini dell'esame.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Artt. 281 decies e ss. c.p.c.

La riforma trasferisce il rito semplificato all'interno del libro secondo modificandone al contempo taluni aspetti.

Occorre innanzitutto soffermarsi sull'**ambito di applicazione**, definito dall'art. 281 decies, ove si distinguono due ipotesi:

A) quelle nelle quali il giudizio è (quindi deve essere) introdotto nelle forme del procedimento semplificato:

- i fatti di causa non sono controversi;
- la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione;
- la domanda richiede un'istruzione non complessa.

B) quelle nelle quali il giudizio può sempre (quindi, anche in assenza dei presupposti di cui sopra) essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato:

- le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Rispetto a tale perimetro applicativo, è stato correttamente osservato che, rispetto ai casi sub A, la valutazione circa la loro ricorrenza può essere sempre, o almeno quasi sempre, effettuata a ben vedere solo dopo l'instaurazione del giudizio, sulla base delle difese articolate dal convenuto. Prima della costituzione del convenuto, non è dato sapere se le condizioni richieste sussistono.

Ciò risulta confermato indirettamente dall'art. 281 duodecies comma I per il quale il giudice il giudice deve accertare **per tutte le domande** se ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 decies comma I c.p.c.

Inoltre, è bene ricordare che il giudice dispone la prosecuzione del processo col rito ordinario sia quando non ricorrono i presupposti ora richiamati sia quando "valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere tratta con il rito ordinario" (art. 281 duodecies comma I).

Da ciò si desume che, anche nei casi sub B), in cui il ricorrente può sempre optare per il rito semplificato, il giudice potrà disporre il mutamento del rito in considerazione della maggiore complessità della causa o dell'istruzione probatoria.

Ai fini dell'esame, è bene optare per questo tipo di rito solo nel caso in cui la traccia vi chiedi esplicitamente (o quasi esplicitamente: per es. "rediga il candidato l'atto opportuno, tenendo conto che i fatti di causa non sono controversi/ la domanda è di pronta soluzione...) di introdurre il giudizio con il rito semplificato. In caso contrario, è bene optare per il rito ordinario e quindi proporre la domanda dinanzi al Tribunale con atto di citazione.

Si tenga infine conto che il rito semplificato si applica in via esclusiva – sia pure con talune peculiarità – ai **giudizi dinanzi al giudice di pace (v. dopo)** nonché alle controversie contemplate dagli artt. 14 – 30 del d.lgs. n. 150/2011 per es. quelle in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (v. art. 14).

La domanda si introduce con **ricorso** contenente gli elementi prescritti dai nn. 1 – 6 dell'art. 163 comma III c.p.c. per l'ordinario atto di citazione, nonché l'avvertimento di cui al n. 7 (v. art. 281 undecies c.p.c.).

Il convenuto deve costituirsi "non oltre dieci giorni prima dell'udienza" quindi è chiaro che l'attore nel ricorso introduttivo deve far riferimento a questo termine, diverso da quello ordinario previsto nell'art. 166 c.p.c., ai fini dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.

Il ricorso viene depositato, poi il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione; quindi, il ricorrente notifica il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza al convenuto.

TRIBUNALE DI...
RICORSO EX ART. 281 undecies c.p.c.

Per Tizio ... nato a ..., il ..., residente in ..., Via ..., n. (C.F.) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ..., del Foro di ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...;

oppure, se si tratta di persone giuridiche

Per la società Beta S.p.A. (C.F. e P.IVA ...), con sede legale in ... Via ... n. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...) rappresentata e difesa, per procura da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., via ...;

contro

Caio..... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n. ...

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...; ...

FATTO

....
Tutto ciò considerato, si espongono le seguenti ragioni in

DIRITTO

1 ...

2 ...

Tutto ciò premesso, Tizio, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

RICORRE

Al Tribunale di ..., affinché, previa fissazione dell'udienza ex art. 281 undecies comma II c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria eccezione e domanda:

1)

2)

Col favore delle spese di lite, oltre accessori.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore di euro ...

E conseguentemente

INVITA

Caio..... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n. ... a comparire dinanzi al Tribunale di ... all'udienza che sarà fissata ex art. 281 undecies comma II c.p.c. e a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In via istruttoria, si articolano i seguenti capitoli di prova:

1 Vero che ...

2 Vero che ...

Si indicano a testi ...

Si depositano:

1 ...

2 ...

Con ogni più ampia riserva di deduzioni, richieste istruttorie e produzioni documentali, anche nei termini di cui all'art. 281 duodecies comma IV c.p.c., di cui si chiede la concessione.

... (luogo), ... (data)

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

((Se la procura è data da più soggetti per es. Tizio e Caio allora attenzione a non scrivere come se fossero nati o residenti nello stesso luogo. Occorre invece scrivere: I sottoscritti Tizio, nato a ... il ... residente in ... alla via ... C.F. ..., e Caio, nato a ... il ... residente in ... alla via ... C.F. ..., delegano ...)))

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo (a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elegge domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, nonché ai casi in cui l'esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ... (luogo e data di sottoscrizione)
parte)

... (sottoscrizione della

Vera è la firma
Avv. ...

N.B. Anche nella procura inserite TUTTI i dati ed i nominativi che vi fornisce la traccia.

RICORSO AL GIUDICE DI PACE.

Alla luce della riforma Cartabia, la domanda al giudice di pace si propone **con ricorso**.

La riforma ha previsto l'applicazione, in via di principio, del rito semplificato, in quanto compatibile.

Il ricorso viene depositato, successivamente il giudice fissa la data di udienza, poi verranno notificati al resistente il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza. Per tale ragione, **non** va inserita la relata di notificazione.

Si tenga anche presente che la riforma ha ampliato la **competenza per valore** del giudice di pace (si veda l'art. 7 c.p.c.).

Dalla disciplina sopra richiamata si desume che:

1 la domanda si propone con ricorso;

2 è necessario l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 comma III c.p.c. formulato tenendo conto che le decadenze si verificano in caso di costituzione oltre 10 giorni prima dell'udienza (si veda l'art. 281 undecies commi III e IV) – si potrebbe ritenere che, dal momento che l'art. 318 comma I c.p.c. non richiama il n. 7 dell'art. 163 c.p.c., l'avvertimento non vada inserito (v. Balena 315) però, dal momento che le decadenze si verificano in caso di costituzione oltre 10 giorni prima dell'udienza, allora è preferibile inserirlo (ritiene immotivato il mancato richiamo al n. 7 dell'art. 163 comma III c.p.c. Balena; sulle decadenze Luiso Commentario alla riforma 157);

3 è bene chiedere al giudice termine ai sensi dell'art. 281 duodecies comma IV per ogni ulteriore istanza istruttoria e precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni, che ci si riserva di compiere.

Sul punto, si ritiene che le attività indicate previste dall'art. 281 duodecies comma IV c.p.c. possano essere compiute dalle parti liberamente nella prima udienza mentre la sussistenza di un giustificato motivo condiziona soltanto la concessione dei termini (Balena 311).

Per es.

Con ogni più ampia riserva di deduzioni, richieste istruttorie e produzioni documentali, anche nei termini di cui all'art. 281 duodecies comma IV c.p.c., di cui si chiede la concessione.

Tenete infine conto tanto in relazione al ricorso dinanzi al giudice di pace quanto in relazione alla comparsa che: 1) la mediazione di applica (Trib. Roma 10/09/2018); 2) si applica anche la negoziazione assistita ma non quando la parte può stare in giudizio personalmente (art. 3 comma VII d.l. n. 132 del 2014). Quindi, nelle cause il cui valore non eccede euro 1100, ove le parti possono stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace (art. 82 c.p.c.), la negoziazione assistita non si applica.

GIUDICE DI PACE DI ... RICORSO EX ARTT. 316 s.s. c.p.c.

Per Tizio ... nato a ..., il ..., residente in ..., Via ..., n. (C.F.) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ..., del Foro di ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...;

oppure, se si tratta di persone giuridiche

Per la società Beta S.p.A. (C.F. e P.IVA ...), con sede legale in ... Via ... n. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...) rappresentata e difesa, per procura da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., via ...;

contro

Caio..... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n. ...

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...; ...

FATTO

....

Tutto ciò considerato, si espongono le seguenti ragioni in

Attenzioni qui a mediazione e a negoziazione assistita obbligatorie...

DIRITTO

1 ...

2 ...

Tutto ciò premesso, Tizio, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

RICORRE

Al Giudice di Pace di ..., affinché, previa fissazione dell'udienza ex artt. 318 comma II e 281 undecies comma II c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo Giudice di Pace, rigettata ogni contraria eccezione e domanda:

1)

2)

Col favore delle spese di lite, oltre accessori.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore di euro ...

E conseguentemente

INVITA

Caio..... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n. ... a comparire dinanzi al Giudice di Pace di ... all'udienza che sarà fissata ex artt. 318 comma II e 281 undecies comma II c.p.c. e a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore eccede euro 1.100 e salva l'eventualità di autorizzazione ex art. 82 comma II c.p.c., fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In via istruttoria, si articolano i seguenti capitoli di prova:

1 Vero che ...

2 Vero che ...

Si indicano a testi ...

Si depositano:

1 ...

2 ...

Con ogni più ampia riserva di deduzioni, richieste istruttorie e produzioni documentali, anche nei termini di cui all'art. 281 duodecies comma IV c.p.c., di cui si chiede la concessione.

..., ...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

((((Se la procura è data da più soggetti per es. Tizio e Caio allora attenzione a non scrivere come se fossero nati o residenti nello stesso luogo. Occorre invece scrivere: I sottoscritti Tizio, nato a ... il ... residente in ... alla via ... C.F. ..., e Caio, nato a ... il ... residente in ... alla via ... C.F. ..., delegano ...)))

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo (a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elegge domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, nonché ai casi in cui l'esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ... (luogo e data di sottoscrizione)

parte)

... (sottoscrizione della

Vera è la firma
Avv. ...

N.B. Anche nella procura inserite TUTTI i dati ed i nominativi che vi fornisce la traccia.

FORMULARIO COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Cari,

trovate di seguito il formulario relativo alla comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale, e alcuni cenni relativi alla comparsa dinanzi al Tribunale nell'ambito del rito semplificato e al Giudice di Pace.

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DINANZI AL TRIBUNALE – RITO ORDINARIO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DINANZI AL TRIBUNALE – RITO SEMPLIFICATO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DINANZI AL GIUDICE DI PACE – CENNI

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA A FRONTE DI UNA CITAZIONE (QUINDI DINANZI AL TRIBUNALE)

La seguente formula riguarda la comparsa in un giudizio introdotto con citazione. Quindi, non riguarda la comparsa in un giudizio introdotto con ricorso dinanzi al giudice di pace.

TRIBUNALE DI ...

R.G. n. ... - Giud. Dott. ...

Udienza del ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

(con richiesta di spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c.)

Per Tizio, nato a ... il ... residente in ... via... (C.F. ...) rappresentato e difeso, per procura da considerarsi posta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., via ...;

-convenuta-

Contro la società Beta s.p.a. (C.F. e P.IVA ...), con sede in ... via ... n. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...) con Avv. ...

- attore -

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...;

FATTO

Qui va inserita la descrizione dei fatti.

Con atto di citazione notificato in data ... (doc. all. n. 1) – la società Beta s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio avanti a Codesto Ill.mo Tribunale Tizio, al fine di ottenere ...

A tal fine esponeva che: ...

Con il presente atto si costituisce in giudizio Tizio, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, il quale chiede l'integrale rigetto della domanda attorea, nonché l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni di seguito spiegate per i seguenti motivi in

DIRITTO

I DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO

In via pregiudiziale, si eccepisce il difetto di competenza (per territorio) del Tribunale di ..., per essere competente il Tribunale di La controversia, all'evidenza, ha ad oggetto ... Deve pertanto trovare applicazione ai fini della individuazione del giudice competente (per territorio) la disposizione di cui all'art. ..., con la conseguenza che il giudice competente va individuato nel Tribunale di .../

Il convenuto, pertanto, chiede che il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza per materia – valore – territorio (in quest'ultimo caso in favore del giudice di ...).

N.B.

Il convenuto deve sollevare, a pena di decadenza, l'eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio (derogabile o inderogabile che sia) nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (art. 38 comma I c.p.c.). Se vi sono più fori concorrenti, il convenuto deve contestare tutti i profili di competenza astrattamente applicabili alla causa.

Per esempio, in caso di foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., occorre contestare la competenza del giudice in relazione ai tre criteri che vengono in rilievo: foro generale e, quindi, residenza e domicilio se persona fisica; foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione; foro facoltativo del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione.

N.B. 1

L'indicazione del diverso giudice competente è necessaria in caso di competenza territoriale perché in tal caso, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente: ciò serve per realizzare l'eventuale accordo sulla competenza previsto dall'art. 38 comma II.

Quindi, anche nelle conclusioni della comparsa occorre, nel caso in cui vi lamentiate della incompetenza territoriale, indicare il diverso giudice competente.

2 SUL MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE/NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(Nel caso in cui - e solo nel caso in cui - si tratti di una materia in cui opera obbligatoriamente la mediazione o, in via alternativa, la negoziazione assistita e dalla traccia si desume che non vi è stato il tentativo) occorre articolare il motivo con il titolo che vedete e dare conto all'interno del motivo che si tratta di materia in cui la mediazione/negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Pertanto, chiedere al giudice di assegnare termine per procedervi.

Esempio:

Viene convenuto in giudizio l'ente che gestisce il servizio 118 per caduta di un paziente dalla barella e non risulta esperita la mediazione. Si tratta di un caso di responsabilità sanitaria in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

2 PER ES. SULLA ASSENZA DI RESPONSABILITA' IN CAPO A TIZIO

La domanda proposta da parte attrice è priva di giuridico fondamento in quanto mancano i presupposti di fatto e diritto come è agevole di seguito argomentare.

Al fine di dar conto dell'infondatezza delle deduzioni di parte attrice, occorre procedere ad una breve disamina delle norme giuridiche di riferimento..../ giova premettere che ... (è qui che vanno inseriti i cenni teorici).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare del tutto evidente l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande formulate da parte attrice. L'attore fonda la pretesa sull'assunto secondo cui ...

4 DOMANDA RICONVENZIONALE

In ogni caso, il Giudice adito non solo dovrà mandare assolto il convenuto da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti dall'attore, ma dovrà altresì condannare l'attore stesso in accoglimento della domanda riconvenzionale che formalmente si spiega con la presente comparsa.

Va evidenziato, infatti, che, a cagione della condotta della società Alfa, Beta ha subito un danno quantificabile in complessivi euro ..., tenuto conto anche del fatto che ... e delle conseguenze derivanti da ...

5 CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

In via gradata, ove si ritenesse fondata la pretesa dell'attore, deve riconoscersi quale unico responsabile ...

L'istante intende, quindi, essere garantito e manlevato da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda attrice. In data ..., infatti, l'istante ha stipulato un contratto con ... la quale è dunque obbligata a prestare la garanzia nascente dal dedotto rapporto obbligatorio (doc. all. n. ...).

A tal fine chiede lo spostamento della prima udienza, a norma dell'art. 269, comma II, c.p.c., onde consentire al convenuto di fare luogo, nelle forme prescritte, alla chiamata in causa di terzo.

Tutto ciò premesso, parte convenuta, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **in via pregiudiziale:** dichiarare e riconoscere il difetto di competenza del Tribunale di ... per tutte le ragioni dedotte in narrativa (solo in caso di incompetenza territoriale aggiungere) e per l'effetto dichiarare e riconoscere conseguentemente che la competenza appartiene al Tribunale di ...;

N.B. l'eccezione è formulata in tal modo perché, come visto sopra, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. l'eccezione di incompetenza territoriale si ha per non proposta se manca l'indicazione del giudice territorialmente competente e, quindi, solo in questo caso occorre la relativa indicazione.

- **in via pregiudiziale:** (mancato esperimento procedura di med/neg assistita nei casi di obbligarietà) assegnare termine per l'esperimento della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma I, D.L. 132 del 2014 successivamente convertito / per l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma I bis, d.lgs. 28/2010 e successive modifiche ...;

- **in via preliminare:** [in caso di chiamata in causa del terzo] previa ogni più utile autorizzazione, disporre lo spostamento della prima udienza, a norma dell'art. 269, comma II, c.p.c., onde consentire al convenuto di fare luogo, nelle forme prescritte, alla chiamata in causa del terzo;

- **in via principale:** accertare e dichiarare che ... e conseguentemente ... rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- **in via subordinata:** nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta, dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato in causa è l'unico responsabile in ordine alle pretese azionate dall'attore e per l'effetto condannarlo a ...;
- **in via riconvenzionale:** accertata e dichiarata (dare brevemente conto dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale), conseguentemente condannare parte attrice a .../ risolvere il contratto/ annullare il contratto/ rescindere il contratto ...
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, parte convenuta si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice, per le seguenti ragioni (indicazione dei motivi che supportano la richiesta)...

Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della parte attrice e per testi sulle circostanze qui di seguito indicate:

vero che (ricordate che i capitoli vanno formulati analiticamente; che devono essere formulati in positivo e non in negativo; che devono essere rivolti a provare fatti e non invece ad ottenere valutazioni).

Si indicano a testi, sulle predette circostanze, i Sig.ri (Sig. ... nato a ..., il ..., e residente in ..., via ..., C.F. ...; ...).

Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del ...

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, produzione e istanza istruttoria, entro i termini previsti a tale scopo dall'art. 171 ter c.p.c.

Se vi è riconvenzionale e/o chiamata del terzo:

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che a fronte della domanda riconvenzionale/della chiamata in causa del terzo, si rende necessario un versamento pari ad euro ...

Si depositano:

- 1) copia dell'atto di citazione notificato in data ...
- 2) ...

...li...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... a rappresentarlo e

difenderlo (a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elegge domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, nonché ai casi in cui l'esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... lì ... (luogo e data di sottoscrizione)

... (sottoscrizione della
parte)

Vera è la firma

Avv. ...

N.B.

- nella comparsa non si pone un problema di mediazione / negoziazione obbligatorie dato che queste riguardano soltanto gli atti introduttivi del giudizio.

Molti non fanno riferimento neanche alla informativa nella procura ma noi consigliamo di farvi comunque riferimento per completezza. Del resto, nulla impedisce che il relativo procedimento volto a stoppare il contenzioso sia promosso dal convenuto che ha tempo fino al termine per la costituzione. Diverso è il caso in cui la domanda riconvenzionale che viene proposta insieme alla comparsa riguardi una materia in cui la mediazione (o la negoziazione) è obbligatoria: in tal caso sarebbe bene dare atto del previo inutile esperimento in narrativa e tra gli allegati come detto a lezione. In ogni caso, il problema non dovrebbe porsi in sede di esame.

- memorizzate bene il motivo in diritto n. 2 sul MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE/NEGOZIAZIONE ASSISTITA (e ricordate di proporre la relativa domanda in via pregiudiziale nelle conclusioni): se la citazione verte su una materia in cui la mediazione o la negoziazione sono obbligatorie e dalla traccia non si desume che vi è stato l'esperimento dei relativi procedimenti, allora è necessario inserirlo.

Riguardo all'atto uscito a dicembre 2017, la traccia si chiudeva in questo modo: "Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito". Si chiedeva che nella relativa comparsa venisse chiesta l'assegnazione del termine per procedere alla negoziazione assistita obbligatoria. Anche all'esame del dicembre 2018 si chiedeva la stessa cosa.

- come si desume dagli artt. 38 e 167 c.p.c., nella comparsa tempestivamente depositata vanno proposte le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio: si pensi all'eccezione di prescrizione, al disconoscimento delle scritture private menzionate nella citazione, alla nullità della citazione in caso di mancato rispetto del termine minimo di comparizione e dell'avvertimento richiesto...

- SULLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

N.B.

quando parliamo della chiamata in causa del terzo nell'ambito della comparsa, chiediamo al giudice lo spostamento dell'udienza ex art. 269 comma II c.p.c. per chiamarlo ma non lo chiamiamo. Per chiamarlo ci vorrà poi un atto di citazione ad hoc dopo che il giudice ha spostato l'udienza!!!

La citazione per la chiamata del terzo dovrà essere notificata, unitamente al decreto di spostamento della data di prima udienza, nel rispetto dei termini minimi di comparizione stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. La citazione notificata andrà poi depositata;

- inoltre, non fate confusione con il comma III dell'art. 269 c.p.c., che riguarda la chiamata in causa del terzo da parte dell'attore a seguito delle difese del convenuto;

- in dottrina è discusso se il giudice debba autorizzare o meno la chiamata in causa del terzo nel caso del comma II dell'art. 269 c.p.c. Per l'indirizzo prevalente accolto dalla giurisprudenza, il giudice deve autorizzarla, salvo che si tratti di litisconsorzio necessario.

Cass. n. 4309 del 2010

In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., come modificato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

N.B. I

Nel formulario trovate la chiamata del terzo in garanzia: in pratica chiedete lo spostamento della prima udienza e in via subordinata chiedete la condanna del terzo a tenervi indenni per il caso di condanna o chiedete al giudice di condannare il terzo in sede di regresso.

Si tratta delle ipotesi in cui si chiama in garanzia l'assicuratore oppure il fideiussore agisce in regresso contro il debitore principale oppure ancora un condebitore solidale verso gli altri debitori ex art. 1298 c.c. o ancora delle ipotesi in cui si chiama in garanzia il venditore (garanzia per evizione) o il locatore (1586 c.c.).

Badate bene però che la chiamata in causa del terzo potrebbe essere anche per **"comunanza di causa"** quindi non solo per garanzia: art. 106 c.p.c. Se chiamate il terzo per comunanza di causa (quindi se c'è connessione per titolo od oggetto) la comparsa va articolata diversamente perché in questa ipotesi voi chiedete non che il terzo venga condannato a garantirvi **ma lo chiamate solo per renderlo parte di quel giudizio in modo da estendergli gli effetti dell'accertamento**: per quest'ultima ipotesi si pensi al caso in cui conduttore venga chiamato in giudizio ex art. 447 bis per il pagamento dei canoni da un soggetto che dice di essere subentrato al precedente locatore; se però il precedente locatore vi chiede stragiudizialmente il pagamento degli stessi canoni, allora voi potete chiamarlo in giudizio in maniera tale da estendergli gli effetti dell'accertamento e da evitare in pratica

di essere chiamati a pagare due volte. In questa ipotesi voi chiedete al giudice di estendere l'accertamento anche nei confronti del terzo.

Infatti, si ha chiamata per comunanza di causa quando il terzo chiamato è indicato come possibile parte della causa già instaurata in luogo di una delle parti originarie o accanto ad esse.

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NELL'AMBITO DEL RITO SEMPLIFICATO

Il contenuto è quello della comparsa nel processo ordinario.

Si veda l'art. 281 undecies commi III e IV.

Le preclusioni per il convenuto riguardano le eccezioni in senso stretto, la proposizione di domande riconvenzionali, la chiamata in causa del terzo mentre non sono previste preclusioni per quanto riguarda l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti.

Ai fini dell'esame, si ricordi che il giudizio è stato introdotto con ricorso quindi:

- Nel fatto deve darsi conto che Con ricorso ...
- All'allegato n. 1 occorre indicare: copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
- Rispetto alla chiamata in causa del terzo, l'autorizzazione e lo spostamento della prima udienza vanno richieste ai sensi dell'art. 281 undecies ult. comma c.p.c.
- È bene chiedere al giudice termine ai sensi dell'art. 281 duodecies comma IV per ogni ulteriore istanza istruttoria e precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni, che ci si riserva di compiere. Sul punto, si ritiene che le attività indicate previste dall'art. 281 duodecies comma IV c.p.c. possano essere compiute dalle parti liberamente nella prima udienza mentre la sussistenza di un giustificato motivo condiziona soltanto la concessione dei termini (Balena 311).

Per es. Con ogni più ampia riserva di deduzioni, richieste istruttorie e produzioni documentali, anche nei termini di cui all'art. 281 duodecies comma IV c.p.c., di cui si chiede la concessione.

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Ecco di seguito le peculiarità dell'atto:

- Dinanzi al giudice di pace il procedimento va introdotto con ricorso, perciò, nel fatto della comparsa occorre dar conto che "Con ricorso depositato in data e successivamente notificato insieme al provvedimento di fissazione dell'udienza";
- Come primo allegato va inserito: copia del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza;
- È bene chiedere al giudice termine ai sensi dell'art. 281 duodecies comma IV per ogni ulteriore istanza istruttoria e precisazione e modifica delle domande, eccezioni e conclusioni, che ci si riserva di compiere. Sul punto, si ritiene che le attività indicate previste dall'art. 281 duodecies comma IV c.p.c. possano essere compiute dalle parti liberamente nella prima udienza mentre la sussistenza di un giustificato motivo condiziona soltanto la concessione dei termini (Balena 311).

Per es. Con ogni più ampia riserva di deduzioni, richieste istruttorie e produzioni documentali, anche nei termini di cui all'art. 281 duodecies comma IV c.p.c., di cui si chiede la concessione.

Tenete infine conto tanto in relazione al ricorso dinanzi al giudice di pace quanto in relazione alla comparsa che: 1) la mediazione di applica (Trib. Roma 10/09/2018); 2) si applica anche la negoziazione assistita ma non quando la parte può stare in giudizio personalmente (art. 3 comma VII d.l. n. 132 del 2014). Quindi, nelle cause il cui valore non eccede euro 1100, ove le parti possono stare in giudizio personalmente dinanzi al giudice di pace (art. 82 c.p.c.), la negoziazione assistita non si applica.

**ESEMPIO DI COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL CONVENUTO CON
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO**

TRIBUNALE DI ...

R.G. n. ... - Giudice ... - Sez. ...

Udienza del ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

(con richiesta di spostamento della prima udienza ex art. 269 comma II c.p.c.)

Per Tizio, nato a ... il ... residente in ... via... (C.F. ...) rappresentato e difeso, per procura da considerarsi posta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., via ...;

-convenuta-

Contro la società Beta s.p.a. (C.F. e PIVA ...), con sede in ... via ... n. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...) con Avv. ...

- attore -

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...; ...

FATTO

Qui va inserita la descrizione dei fatti.

Con atto di citazione notificato in data ... (doc. all. n. 1) – la società Beta s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio avanti a Codesto Ill.mo Tribunale Tizio, al fine di ottenere ...

A tal fine esponeva che: ...

Con il presente atto si costituisce in giudizio Tizio, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, il quale chiede l'integrale rigetto della domanda attorea, nonché l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni di seguito spiegate per i seguenti motivi in

DIRITTO

1 PER ES. SULLA ASSENZA DI RESPONSABILITA' IN CAPO A TIZIO

...

2 CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

33

In via gradata, ove si ritenesse fondata la pretesa dell'attore, deve riconoscersi quale unico responsabile ...

L'istante intende, quindi, essere garantito e manlevato da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda attrice. In data ..., infatti, l'istante ha stipulato un contratto con ... la quale è dunque obbligata a prestare la garanzia nascente dal dedotto rapporto obbligatorio (doc. all. n. ...).

A tal fine chiede, previa ogni più utile autorizzazione, lo spostamento della prima udienza, a norma dell'art. 269, comma II, c.p.c., onde consentire al convenuto di fare luogo, nelle forme prescritte, alla chiamata in causa di terzo.

Tutto ciò premesso, parte convenuta, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **in via preliminare:** previa ogni più utile autorizzazione, disporre lo spostamento della prima udienza, a norma dell'art. 269, comma II, c.p.c., onde consentire al convenuto di fare luogo, nelle forme prescritte, alla chiamata in causa del terzo;
- **in via principale:** accertare e dichiarare che ... e conseguentemente ... rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- **in via subordinata:** nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta, dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato in causa è obbligato a tenere indenne l'odierno assistito e per l'effetto condannarlo a ...;
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, parte convenuta si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice, per le seguenti ragioni (indicazione dei motivi che supportano la richiesta)...

Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della parte attrice e per testi sulle circostanze qui di seguito indicate:

vero che (ricordate che i capitoli vanno formulati analiticamente; che devono essere formulati in positivo e non in negativo; che devono essere rivolti a provare fatti e non invece ad ottenere valutazioni).

Si indicano a testi, sulle predette circostanze, i Sig.ri (Sig. ... nato a ..., il ..., e residente in ..., via ..., C.F. ...; ...).

Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del ...

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, produzione e istanza istruttoria, entro i termini previsti a tale scopo dall'art. 171 ter c.p.c.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che, a fronte della chiamata in causa del terzo, si rende necessario un versamento pari ad euro ...

Si depositano:

1) copia dell'atto di citazione notificato in data ...

2) ...

...li...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Tizio nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo (a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elegge domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, nonché ai casi in cui l'esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ... (luogo e data di sottoscrizione)

... (sottoscrizione della
parte)

Vera è la firma

Avv. ...

ESEMPIO DI COMPARSITA' DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEL TERZO CHIAMATO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA IN GARANZIA)

Per esempio, un paziente chiama (direttamente) in giudizio un medico e questo a sua volta chiama in giudizio l'assicurazione della responsabilità civile.

Il medico ha ricevuto la comunicazione del sinistro in data gennaio 2021. Ha comunicato all'assicurazione la richiesta solo dopo più di due anni con la notifica della citazione.

L'assicurazione chiamata inoltre era stata stipulata per l'anno 2016/2017, anno in cui si è verificato il fatto, ma in modalità claims made.

Dopo questa assicurazione, il medico non aveva stipulato altre polizze.

Quindi, nella parte in diritto dobbiamo articolare le difese come segue:

- 1 SUL MANCATO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE
- 2 SULL'INOPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
- 3 ECCEPIRE LA PERDITA DELL'INDENNIZZO EX ART. 1915 C.C.
- 4 ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE EX ART. 2952 C.C.
- 5 ADERIRE ALLE DIFESE DEL CHIAMANTE

Nelle conclusioni:

Voglia Codesto Ecc.MO Giudice:

In via preliminare, assegnare termine per procedere alla mediazione, condizione di procedibilità dell'odierno giudizio;

in via principale, accertata e dichiarata l'inoperatività e/o la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. e/o la prescrizione della garanzia di cui alla polizza n. ... invocata dal chiamante in causa, rigettare sotto ogni profilo la domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti della odierna chiamata

nel merito, rigettare le domande degli asseriti danneggiati nei confronti del dott. ...

con ogni vittoria.

N.B. si potrebbe rendere necessario eccepire il mancato esperimento della mediazione se e dal momento che l'attore originario non l'ha promossa. Chiaramente laddove la mediazione sia obbligatoria.

Così come, almeno per alcuni, laddove il chiamante non l'abbia prima esperita ma sul punto c'è chi osserva che la mediazione dovrebbe essere limitata alle domande originarie (V. Balena p. 31 v. di recente Trib. Napoli n. 81 del 2 gennaio 2023 per il quale l'obbligo di mediazione vale solo per l'attore originario e quindi non per la chiamata in causa del terzo).

TRIBUNALE DI ...

R.G. n. ... - Giudice ...

Udienza del ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

Per la Compagnia ..., con sede in ..., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Tizio, nato a ..., il ..., residente in ..., Via ..., n. (C.F.) rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ..., del Foro di ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...;

-terza chiamata -

Nel giudizio civile R.G. n. ... instaurato da ...

-attore-

Contro ...

-convenuto-

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: responsabilità sanitaria; prescrizione; claims made.

FATTO

Qui va inserita la descrizione dei fatti quindi in particolare vanno ricordate (e richiamata come allegato) la citazione del terzo e anche la citazione originaria e la comparsa del convenuto chiamante.

DIRITTO

v. sopra

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

in via principale, accertata e dichiarata l'inoperatività e/o la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. e/o la prescrizione della garanzia di cui alla polizza n. ... invocata dal chiamante in causa, rigettare sotto ogni profilo la domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti della odierna chiamata

nel merito, rigettare le domande degli asseriti danneggiati nei confronti del dott. ...

(ATTENZIONE PERO' A MODULARE LE CONCLUSIONI TENENDO CONTO DELLE SPECIFICITA' DEL SINGOLO CASO)

- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della domanda non è modificato per effetto della presente comparsa.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, produzione e istanza istruttoria, entro i termini previsti a tale scopo dall'art. 171 ter c.p.c.

Si depositano:

- 1) copia dell'atto di citazione notificato in data ...
- 2) polizza n. ...

...li...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Tizio nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ..., in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ..., delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo (a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elege domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, nonché ai casi in cui l'esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ... (luogo e data di sottoscrizione)

Tizio

Vera è la firma

Avv. ...

IL LITISCONSORZIO NECESSARIO. CENNI

Il processo con pluralità di parti (più di quelle due, attore e convenute, indispensabili perché sorga il processo) può realizzarsi, come abbiamo visto sopra, sia originariamente che successivamente in virtù dell'intervento di terzi.

Il litisconsorzio è facoltativo quando si verifica per volontà dell'attore o del convenuto.

L'art. 103 c.p.c. stabilisce con il litisconsorzio può aversi in caso di connessione propria o impropria.

Però l'art. 102 ci dice che in talune ipotesi il processo non può che essere litisconsortile, a pena di inesistenza della pronuncia.

In queste ipotesi il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando a tal fine un termine perentorio, la cui scadenza condurrebbe all'estinzione del processo.

Questa è però una "norma in bianco" dato che non ci dice quali sono le ipotesi di l.n.

Possono ricondursi a tre differenti ipotesi:

1 rapporto unico plurisoggettivo

Si pensi alla pronuncia di scioglimento della comunione che non potrebbe che essere pronunciata nei confronti di tutti i comunisti.

Più in generale si ritiene che sia sempre necessario in caso di azioni costitutive dal momento che la modificazione giuridica da queste prodotte non potrebbe che intervenire tra tutti i contitolari del rapporto sul quale la modificazione è destinata ad operare.

Si pensi all'annullamento, risoluzione giudiziale costitutiva, rescissione di un contratto stipulato da più parti. Si pensi anche all'azione revocatoria.

Si discute sulle azioni di mero accertamento.

2 legittimazione straordinaria

Si fa riferimento alle ipotesi in cui un soggetto è in via straordinaria legittimato ad agire per un altro.

Si pensi all'azione surrogatoria art. 2900 c.c. o all'art. 1012 comma II c.c. che impone all'usufruttuario, il quale agisca in confessoria o negatoria servitutis, di chiamare in giudizio anche il proprietario del fondo.

3 determinato da ragioni di opportunità

Sono ipotesi tipiche e tassative in cui il legislatore opta per il litisconsorzio.

Si pensi all'art. 144 del d. lgs. 209 del 2005 che, in relazione all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, prevede l'obbligo di far partecipare al giudizio anche il responsabile del danno o all'art. 247 c.c. sull'azione di disconoscimento della paternità che va proposta anche nei confronti della madre.

Va ricordato, **in relazione alla chiamata in causa di terzo**, che se il terzo chiamato è litisconsorte necessario, allora il convenuto chiamante non necessita dell'autorizzazione del giudice ma potrà limitarsi a chiedere lo spostamento della prima udienza.

Cass. n. 4309 del 2010

In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., come modificato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Va ancora ricordato, in relazione **all'intervento volontario del terzo litisconsorte pretermesso**, che ai sensi dell'art. 268 comma II se l'interveniente intervenendo integra il contraddittorio, allora non incorre nelle preclusioni già verificatesi per le altre parti.

FORMULARIO FAMIGLIA

**Ricorso per la separazione giudiziale con richiesta di affidamento condiviso
(art. 337-ter c.c.)**

TRIBUNALE CIVILE DI

**RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON RICHIESTA DI AFFIDAMENTO
CONDIVISO**

Nell'interesse della Sig.ra nata il a, residente in, via, C.F. ,
(indicare inoltre la cittadinanza, l'attività lavorativa ed il titolo di studio), rappresentato/a
e difeso/a dall'Avv., C.F., giusta procura a margine (ovvero in calce) del presente
ricorso, elettivamente domiciliato/a per il presente giudizio presso il suo studio in,
via,

CONTRO

Sig. nato il a, residente in, via, C.F., (indicare inoltre la
cittadinanza, l'attività lavorativa ed il titolo di studio), rappresentato e difeso dall'Avv.,
C.F.,

PREMESSO QUANTO SEGUE

In data in ha contratto matrimonio, con rito, con (nome e cognome). Dalla
predetta unione sono nati, rispettivamente il ed il, ed oggi hanno quindi
anni .

Nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i coniugi è stata segnata da numerosi litigi
ed incomprensioni, queste ultime divenute oggi insuperabili al punto tale da imporre la
richiesta separazione .

In proposito si riferisce e si deduce per testi che

La parte con il presente atto convenuta in giudizio rifiuta il consenso ad una
separazione consensuale che metterebbe fine ad una situazione di fatto divenuta
insostenibile e che richiede una regolamentazione sotto il profilo dei rapporti familiari,
patrimoniali ed economici.

In proposito si dichiara che il/la Sig./Sig.ra svolge la professione di ed il/la Sig./Sig.ra la professione, sono titolari dei seguenti beni immobili e mobili registrati (indicare nel dettaglio) ed il regime patrimoniale scelto è quello

La casa coniugale sita in, via, censita a catasto, di proprietà del Sig., è utilizzata come residenza attuale della ricorrente e dei due figli minori, che vi abitano sino dalla nascita e dovrà essere loro assegnata con collocazione presso la madre nell'interesse dei figli minori, quale luogo in cui proseguire la loro comune residenza.

Sia il la ricorrente che il coniuge hanno un ottimo rapporto con i figli e, per quanto il loro legame coniugale sia compromesso, esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei detti minori condividendo scelte ordinarie e di particolare rilevanza.

In forza di quanto sopra evidenziato

la Sig.ra, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che venga fissata l'udienza di comparizione con termine al convenuto per costituirsi e sin d'ora formula le seguenti

CONCLUSIONI

1) in via istruttoria, assumere le prove orali con i testi per ciascun capitolo indicati sulle seguenti circostanze:

2) nel merito:

- autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale;
- affidare i figli (nome, cognome, data di nascita) ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa;
- conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
- assegnare la casa familiare sita in, via, censita a catasto, in proprietà al sig. al/alla ricorrente perché vi risieda tenendo seco i sopra nominati figli minori;
- disporre il collocamento dei citati minori presso il/la ricorrente nella casa già coniugale, come sopra indicata;
- disporre che le frequentazioni tra i figli ed avvengano secondo il seguente calendario e che, con riguardo alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti

– stabilire l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio in Euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;

– disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli (specificare età, attività svolte nell'accordo dei genitori fino alla data del ricorso).

Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c. che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domane o domande ad esse connesse.

Con vittoria di spese e competenze.

Si dichiara che il presente procedimento è sottoposto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro

Luogo e data

Sottoscrizione del ricorrente

Firma Avv.

PROCURA

Io sottoscritto/a, nato/a il a (C.F.)

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in, via e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di promuovere azioni connesse o conseguenti al presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- 2) stato di famiglia
- 3) certificato di residenza
- 4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- 5) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
- 6) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni
- 7) piano genitoriale.

Luogo e data

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv.

FORMULARIO CONDOMINIO

**Ricorso per decreto ingiuntivo su oneri condominiali arretrati
immediatamente esecutivo**

TRIBUNALE CIVILE DI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per

il Condominio sito in alla via, n (codice fiscale), in persona dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso, giusta procura redatta su documento separato e da intendersi in calce al presente atto dall'avv., del foro di, codice fiscale, P.E.C., ed elettivamente domiciliato nello e presso lo studio del predetto difensore in, via, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al fax n. o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica P.E.C.,

PREMESSO

- che il Sig. è proprietario di un'unità immobiliare, sita nel Condominio,
- che detta unità immobiliare è contraddistinta con il numero interno e al N.C.E.U. con la particella n., *sub.*, foglio n.;
- che in data, l'assemblea del Condominio, approvava all'unanimità il rendiconto di gestione anno ed il relativo riparto (v. doc. 1)
- che, sempre in data, l'assemblea approvava il preventivo di gestione anno ed il relativo riparto (v. doc. 2);
- che il verbale della predetta assemblea del veniva notificato al Sig. a mezzo raccomandata a.r. in data (v. doc. 3)
- che, sulla scorta dei rendiconti approvati, il Sig. risulta essere debitore nei confronti del Condominio ricorrente per la complessiva somma di € come da conguaglio indicato a pag. del rendiconto anno e estratto quote morosi (v. doc. n. 4);

- che, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo con raccomandata a/r del (v. doc. 5), il Sig. non ha provveduto a versare quanto dovuto.

Tutto ciò premesso, il ricorrente Condominio *ut supra* rappresentato, difeso, ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

che l'intestata Autorità Giudiziaria voglia ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. e 63 disp. att. c.c. al Sig., nato a, il, codice fiscale, residente in, alla via n il pagamento immediato in favore del ricorrente della somma di € per le causali di cui in premessa.

Con vittoria di spese, diritti, onorari e ogni accessorio di legge.

Il valore del presente procedimento è pari ad € e sconta, pertanto, C.U. di € (ridotto della metà).

Si allegano:

- 1) rendiconto di gestione anno,
- 2) bilancio preventivo anno,
- 3) verbale dell'assemblea del notificato il e relativo avviso di ricevimento;
- 4) estratto quote dovute aggiornato al
- 5) sollecito pagamento del e relativo avviso di ricevimento.

Si confida nell'accoglimento.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma Avvocato

(sottoscrizione del difensore)

(segue: *procura ad litem*)

FORMULARIO CONDOMINIO

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 645 C.P.C.

Per

il Condominio sito in alla via n. (codice fiscale), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. (cognome e nome), del foro di, codice fiscale, P.E.C., ed elettivamente domiciliato e presso lo studio del predetto difensore in (città), via, e con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al fax n. o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica P.E.C., il tutto, giusta procura in calce al presente atto.

-opponente-

CONTRO

Società di fornitura S.r.l., in persona del legale rapp. p.t. elett.te dom.ta in alla via n. presso lo studio dell'Avv.

-opposta-

PREMESSO

- che in data, ad istanza della convenuta Società s.r.l., è stato notificato al Condominio ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo Decreto di accoglimento n. / con il quale si richiedeva il pagamento della somma di € a titolo di penale per il recesso, come da ultime fatture emesse dalla società fornitrice, sino alla scadenza naturale del contratto a seguito della disdetta operata dal Condominio;

-che veniva proposto, (ovvero è stato proposto) a cura di parte opponente, procedimento di mediazione che si chiudeva con verbale negativo;

47

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, propone opposizione per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità della pretesa

È priva di pregio la richiesta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da controparte, nella parte in cui sostiene di vantare un credito di € nei confronti del Condominio

Detto importo è relativo a presunte "penali per il recesso". L'addebito di tali somme è illegittimo ed in contrasto con le normative vigenti in tema di fornitura, tutte ispirate dal principio del libero mercato e dalla tutela del Condominio, che è considerato a tutti gli effetti consumatore finale.

Per cui esse debbono considerarsi vessatorie e come tali completamente nulle.

È doveroso precisare, infatti, che la delibera ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) n. 302/2016, Allegato A), entrata in vigore il 15 febbraio 2018 statuisce espressamente all'art. 6 che il diritto di recesso, effettuato nel termine di preavviso di cui alla medesima disposizione, non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura e, inoltre, che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.

2. Domanda riconvenzionale

Rispetto a quanto sopra vi è di più. Nelle ultime 3 fatture (fattura n. del; fattura n. del, fattura n. del, sono state apposte sotto la voce "altri importi", partite che rappresentano le già contestate penalità di mora e che sono state indebitamente versate nei confronti della società convenuta dal Condominio

Per i motivi già descritti essendo già stato esperito invano il tentativo obbligatorio di conciliazione, questi importi, devono necessariamente essere restituiti al Condominio

Tutto ciò premesso, l'istante Condominio *ut supra* rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. del

CITA

.... S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in alla via elett.te dom.ta in alla via presso lo studio dell'avv. a comparire innanzi al Giudice di Pace di, per l'udienza del ore di rito e con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, nelle forme di cui agli artt. 166 e 319 c.p.c., con espressa avvertenza che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con ulteriore avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro dichiarata

contumacia, per ivi sentire accogliere dall'adita Autorità giudiziaria, *contrariis reiectis*, le seguenti

CONCLUSIONI

- Preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n., vista anche l'esosità della somma richiesta, per il *fumus boni iuris* che risulta evidente dai motivi di cui sopra e per il grave danno (motivare ampiamente) che esso arrecherebbe;
- in via principale: dichiarare la totale inesistenza del diritto di credito in virtù della vessatorietà delle clausole alla base dello stesso, e comunque la sua inefficacia nei confronti dell'intimato condominio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale: condannare la S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione nei confronti dell'attore delle somme indebitamente versate per €
- in ogni caso: condannare controparte per i danni subiti dall'istante per lite temeraria ed abuso del diritto.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.

Con riserva di articolare gli opportuni mezzi istruttori nel termine di cui all'art. 184 c.p.c.

Si allegano:

- 1) ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto n. del Tribunale;
- 2) contratto n.;
- 3) dichiarazione disdetta;
- 4) fatture nn.;;;
- 5) relativi pagamenti

In relazione alla domanda riconvenzionale il procedimento sconta il contributo unificato pari ad €

S.J.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma Avvocato

49

(sottoscrizione del difensore)

(segue: *procura ad litem*)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

oppure

GIUDICE DI PACE DI ...

La competenza verticale (materia/valore) si determina secondo le regole generali; la competenza per territorio è prevista dall'art. 27 c.p.c. ed è quella del giudice del luogo dell'esecuzione (indicato nell'elezione di domicilio nell'atto di precetto v. art. 480 comma III c.p.c.). Senza elezione di domicilio la competenza è del giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto al debitore.

Se la competenza è del tribunale si dovrà fare un atto di citazione, altrimenti se la competenza è del giudice di pace si dovrà fare un ricorso con rito semplificato.

Nel caso in cui con l'opposizione a precetto si faccia valere l'irregolarità del titolo esecutivo, del precetto o della loro notificazione, la competenza è sempre del Tribunale qualunque sia la materia o il valore. Infatti, ai sensi dell'art. 27, 2° comma, c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione e, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., il tribunale è competente in via esclusiva per l'esecuzione forzata.

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

Se la competenza è del tribunale

Oppure

RICORSO IN OPPOSIZIONE A PRECETTO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

Se la competenza è del giudice di pace.

Sul punto, è vero che l'art. 615 c.p.c. fa riferimento in via generale alla "citazione" ma è anche vero che per effetto della riforma il procedimento dinanzi al Giudice di Pace è regolato dal processo semplificato di cognizione (v. artt. 316 ss. c.p.c.) e quindi si introduce con ricorso. Può ritenersi che l'art. 615 c.p.c. continui a far riferimento alla sola citazione per un difetto di coordinamento.

per Alfa S.p.A., c.f. ..., con sede in ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...) rappresentata e difesa, per procura da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., via

- opponente -

nei confronti di

Beta S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. ..., con sede in ...,

- opposta -

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...;

FATTO

In data ..., la Società esponente ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto (doc. 1) con il quale Beta S.r.l. le intimava il pagamento della somma di € ...

A fondamento di tale atto di precetto, Beta S.r.l. ricorda che, con ordinanza ..., depositata in data ..., il Tribunale di ... le aveva assegnato le somme dovute dall'esponente a Gamma S.r.l., per il complessivo importo di € ..., oltre alle spese.

Bisogna, poi, riassumere gli ulteriori elementi di fatto necessari per la parte in diritto.

Con il presente atto, Alfa S.p.A. propone opposizione al precetto intimato, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Indicazione dei motivi di opposizione:

1) MANCANZA DEL TITOLO ESECUTIVO

2) MANCANZA DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO

Ad es., nullità del contratto azionato;

3) IRREGOLARITÀ FORMALE DEL TITOLO ESECUTIVO O DEL PRECETTO

Se si fa valere questo motivo di opposizione siamo nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, quindi la competenza sarà sempre del Tribunale.

n.b. si può far valere anche solo uno di questi motivi

Con l'opposizione a precetto possiamo infatti far valere sia i motivi che sarebbero spendibili in un'opposizione all'esecuzione (mancanza del titolo esecutivo e mancanza del diritto di credito azionato) sia quelli che potremmo far valer in un'opposizione agli atti esecutivi (irregolarità formale del titolo esecutivo o del precetto). La struttura dell'atto rimane però la stessa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto sopra osservato dimostra incontestabilmente che Beta S.r.l. non ha diritto di procedere *in executivis*, dal momento che controparte ha azionato un credito il cui pagamento non le spetta, perché

BREVE RIASSUNTO DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE

Sussistono, quindi, i gravi motivi richiesti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato.

In particolare, il *fumus boni iuris* emerge inequivocabilmente da quanto sin qui esposto.

Quanto al *periculum in mora*, indicazione dei motivi di *periculum in mora* (se la traccia ce li indica)

Se la competenza è del tribunale l'atto seguirà la forma della citazione. Pertanto, il modello da seguire è il seguente:

Per le ragioni sopra esposte, Alfa S.p.A., come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

CITA

Beta S.r.l., c.f. ..., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ..., elettivamente domiciliato in ..., presso gli avv. ..., a comparire dinanzi al Tribunale di ..., all'udienza del ..., ore e locali di rito, sezione e giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio settanta giorni prima dell'udienza predetta, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze previste dagli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia, nonché con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (indicare quale) azionato da Beta S.r.l.: accertare e dichiarare la mancanza del titolo esecutivo fatto valere da Beta, dichiarando conseguentemente la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'odierna concludente;

oppure, a seconda del motivo di opposizione dedotto

accertare e dichiarare l'inesistenza del credito fatto valere / la sua sopravvenuta inefficacia del credito fatto valere, dichiarando conseguentemente la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'odierna concludente;

oppure ancora, a seconda del motivo di opposizione dedotto

accertare la nullità del precetto notificato da Beta in data .../accertare la nullità del titolo esecutivo (specificare quale) notificato da Beta in data .../accertare la nullità della notificazione del precetto e del titolo esecutivo (specificare quale) notificato da Beta in data ... dichiarando conseguentemente la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'odierna concludente;

Con vittoria di compenso professionale e spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss. del DPR 30 maggio 2002 si dichiara che il valore del presente procedimento di opposizione è di € ... ed è dovuto un contributo unificato di €

Si producono i seguenti documenti:

...

..., li ...

(avv. ...)

Se la competenza è del giudice di pace si deve seguire il seguente modello:

Per le ragioni sopra esposte, Alfa S.p.A., come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

Al Giudice di Pace di ..., affinché, previa fissazione dell'udienza ex artt. 318 comma II e 281 undecies comma II c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo Giudice di Pace, rigettata ogni contraria eccezione e domanda, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (indicare quale) azionato da Beta S.r.l.:

accertare e dichiarare la mancanza del titolo esecutivo fatto valere da Beta, dichiarando conseguentemente la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'odierna concludente;

oppure, a seconda del motivo di opposizione dedotto

accertare e dichiarare l'inesistenza del credito fatto valere / la sopravvenuta inefficacia del credito fatto valere, dichiarando conseguentemente la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'odierna concludente;

oppure ancora, a seconda del motivo di opposizione dedotto

accertare la nullità del precetto notificato da Beta in data .../accertare la nullità del titolo esecutivo (specificare quale) notificato da Beta in data .../accertare la nullità della notificazione del precetto e del titolo esecutivo (specificare quale) notificato da Beta in data ... dichiarando

conseguentemente la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato all'odierna concludente;

Con vittoria di compenso professionale e spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 ss. del DPR 30 maggio 2002 si dichiara che il valore del presente procedimento di opposizione è di € ... ed è dovuto un contributo unificato di €

E conseguentemente

INVITA

Beta S.r.l., c.f. ..., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ..., elettivamente domiciliato in ..., presso gli avv. ..., a comparire dinanzi al Giudice di Pace di ... all'udienza che sarà fissata ex artt. 318 comma II e 281 undecies comma II c.p.c. e a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore eccede euro 1.100 e salva l'eventualità di autorizzazione ex art. 82 comma II c.p.c., fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si produce la copia dei seguenti documenti, in copia: ...

..., li ...

(avv. ...)

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (a seconda dei casi: in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... del Foro di ..., C.F., con studio in ..., via ..., presso il quale elegge domicilio, a proporre opposizione al precetto notificato da in data ... ed a rappresentarlo e difenderlo nel relativo giudizio.

Conferisce al suddetto difensore ogni più ampio potere e facoltà di legge, compreso quello di proporre domanda riconvenzionale, transigere, conciliare, rinunciare, accettare rinunce, sottoscrivere transazioni, concordati, verbali di conciliazione e quietanze, incassare somme, nomi-

nare sostituti processuali e consulenti tecnici, e in genere di compiere qualsiasi atto inerente al compimento del presente mandato senza necessità di ulteriore ratifica e dando sin d'ora per rato ed approvato il suo operato.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa al procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 e alla negoziazione assistita ai sensi della legge 162/2014.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ...

... (sottoscrizione della parte)

Vera è la firma

Avv. ...

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. ex art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ..., in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di ... (C.F. ...), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione in opposizione a precetto, relativo all'instaurando giudizio di opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di ..., nei confronti di ..., firmato digitalmente unitamente alla procura alle liti, a ... nato a ... il ... C.F. (oppure a ... nato a ... il ... C.F. ... quale rappresentante legale della società ... P.IVA ... con sede in ...), presso il procuratore domiciliario Avv. ..., C.F. ..., con studio in ... via ..., all'indirizzo di posta elettronica certificata ...@... estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

ATTESTO

che la copia informatica denominata "procura alle liti" allegata è conforme all'originale analogico della procura speciale alle liti dal quale è estratta.

Avv. ...

Ovviamente la relata bisogna metterla solo se l'atto ha la forma di citazione, NON davanti al Giudice di Pace trattandosi di ricorso.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

G.E. DR. ... R.G.E. ...

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

(Si tratta dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c.)

per Alfa S.p.A., c.f. ..., con sede in ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...), rappresentata e difesa, per procura da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., via ...;

- opponente -

nei confronti di

Beta S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. ..., con sede in ..., con l'avv. ...

- opposta -

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...

FATTO

Con atto di precetto notificato in data ..., Beta S.r.l. ingiungeva ad Alfa SPV S.r.l. il pagamento della somma di € ..., oltre interessi e ciò in forza del decreto ingiuntivo del ... Tribunale di ..., nn. .../...Ing., spedito in forma esecutiva in data ... (all.ti 2-3) OPPURE in forza del contratto di mutuo nn. .../... a rogito dr. ..., notaio in ...

Con successivo atto di pignoramento ...

Bisogna, poi, riassumere gli ulteriori elementi di fatto necessari per la parte in diritto.

DIRITTO

Indicazione dei motivi di opposizione

Ad es.

1) MANCANZA DEL TITOLO ESECUTIVO

II) MANCANZA DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO

Ad es., nullità del contratto azionato;

III) IMPIGNORABILITÀ DEI BENI

n.b. si può far valere anche solo uno di questi motivi

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto sopra osservato dimostra incontestabilmente che la Beta S.r.l. non ha diritto di procedere *in executivis* dal momento che BREVE RIASSUNTO DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE.

Sussistono, quindi, i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato.

In particolare, il *fumus boni iuris* emerge inequivocabilmente da quanto sin qui esposto.

Quanto al *periculum in mora*, indicazione dei motivi di *periculum in mora* (se la traccia ce li indica)

Per tutto quanto sopra esposto, Alfa, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

al Tribunale di ..., affinché, previa fissazione dell'udienza ex art. 616 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria eccezione e domanda:

in via preliminare, sospendere l'esecuzione promossa da Beta S.r.l.,

nel merito, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto di Beta S.r.l. di procedere *in executivis* nei confronti della Società concludente.

Col favore delle spese di lite, oltre accessori.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss., D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è di € ... e che non è dovuto contributo unificato giusta la circolare del Min. Giustizia – Dipartimento affari di Giustizia – Dir. Gen. Giustizia Civile, 03.03 2015.

Si producono le copie dei seguenti documenti: ...

..., li ...

(avv. ...)

Se si tratta di opposizione di terzo all'esecuzione l'atto ha la stessa forma dell'opposizione all'esecuzione.

Nell'epigrafe bisogna, però, indicare:

RICORSO IN OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE
CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ovviamente nella trattazione dei motivi occorrerà esaminare i motivi per cui il bene pignorato è di proprietà del terzo.

Di regola, in questi casi, sia il creditore sia il debitore esecutati saranno litisconsorti necessari e, dunque, dovranno essere indicati entrambi tra le controparti.

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (a seconda dei casi: in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... del Foro di ..., C.F., con studio in ..., via ..., presso il quale elegge domicilio, a proporre opposizione all'esecuzione (oppure di proporre opposizione di terzo all'esecuzione se si tratta di opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.) nel giudizio n. ... R.G. Tribunale di ..., ed a rappresentarlo e difenderlo nel relativo giudizio.

Conferisce al suddetto difensore ogni più ampio potere e facoltà di legge, compreso quello di proporre impugnazioni, transigere, conciliare, rinunciare, accettare rinunce, sottoscrivere transazioni, concordati, verbali di conciliazione e quietanze, incassare somme, nominare sostituti processuali e consulenti tecnici, e in genere di compiere qualsiasi atto inerente al compimento del presente mandato senza necessità di ulteriore ratifica e dando sin d'ora per rato ed approvato il suo operato.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa al procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 e alla negoziazione assistita ai sensi della legge 162/2014.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della

polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ...

... (sottoscrizione della parte)

Vera è la firma

Avv. ...



TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

G.E. DR. ... R.G.E. ...

RICORSO IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

per Alfa S.p.A., c.f. ..., con sede in ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...), rappresentata e difesa, per procura da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., via

- debitore esecutato -

Beta S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. ..., con sede in ..., con Avv. ...

- creditore procedente -

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...;

FATTO

Con atto di precetto notificato in data ..., Beta S.r.l. ingiungeva ad Alfa S.p.A. il pagamento della somma di € ..., oltre interessi e ciò in forza del decreto ingiuntivo del ... Tribunale di ..., nn. .../... Ing., spedito in forma esecutiva in data ... (docc. 2-3) OPPURE in forza del contratto di mutuo nn. .../... a rogito dr. ..., notaio in ...

Con successivo atto di pignoramento ...

Bisogna, poi, riassumere gli ulteriori elementi di fatto necessari per la parte in diritto.

Occorre soffermarsi anche sull'atto da impugnare.

Ad es.:

in data ..., con ordinanza del ..., l'Ill.mo Giudice ha stabilito quanto segue: "...".

Contro detto provvedimento, l'esponente propone opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) NULLITÀ DELL'ORDINANZA DEL ...

II) INOPPORTUNITÀ DELL'ORDINANZA DEL ...

n.b. si può far valere anche solo una di queste categorie di motivi oppure si possono far valere più ragioni della stessa categoria (ad es., nullità del precetto e nullità della notificazione del titolo esecutivo)

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto sopra osservato dimostra incontestabilmente la nullità dell'ordinanza del ... dal momento che BREVE RIASSUNTO DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE.

Sussistono, quindi, i gravi motivi per sospendere l'esecuzione.

In particolare, il *fumus boni iuris* emerge inequivocabilmente da quanto sin qui esposto.

Quanto al *periculum in mora*, indicazione dei motivi di *periculum in mora* (se la traccia ce li indica)

Oppure

RICHIESTA DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI OPPORTUNI

Quanto sopra osservato dimostra incontestabilmente la nullità dell'ordinanza del ... dal momento che BREVE RIASSUNTO DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE.

Pertanto, stante l'illegittimità del provvedimento, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice voglia dare i provvedimenti ritenuti indilazionabili e, in particolare, previa revoca dell'ordinanza del ... voglia adottare una nuova ordinanza dal seguente contenuto ...

oppure

voglia rideterminare il valore dell'immobile in € ...

Per tutto quanto sopra esposto, Alfa, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

64

all'Ill.mo signor Giudice dell'Esecuzione affinché, previa, occorrendo, fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito in cui si assumeranno le seguenti

CONCLUSIONI

in via preliminare, sospendere la procedura ai sensi dell'art. 618 c.p.c. / revocare l'ordinanza del ...e, per l'effetto ... (si chiede al giudice il provvedimento più pertinente nel caso di specie)

nel merito, dichiarare nulla, inefficace o comunque revocare, per i motivi esposti in narrativa, l'ordinanza resa il ... dal Tribunale di ..., G.E. dott. ..., nell'esecuzione n. .../... R.E., e, per l'effetto adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si dichiara che, come specificato dalla Circolare Ministeriale del 3 marzo 2015, non è dovuto il contributo unificato per la presente fase incidentale dell'opposizione agli atti esecutivi.

Si producono: ...

..., li ...

(avv. ...)

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (a seconda dei casi: in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... del Foro di ..., C.F., con studio in ..., via ..., presso il quale elegge domicilio, a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del ... pronunciata dal dr. ... nel giudizio n. ... R.G. Tribunale di ..., ed a rappresentarlo e difenderlo nel relativo giudizio.

Conferisce al suddetto difensore ogni più ampio potere e facoltà di legge, compreso quello di proporre impugnazioni, transigere, conciliare, rinunciare, accettare rinunce, sottoscrivere transazioni, concordati, verbali di conciliazione e quietanze, incassare somme, nominare sostituti processuali e consulenti tecnici, e in genere di compiere qualsiasi atto inerente al compimento del presente mandato senza necessità di ulteriore ratifica e dando sin d'ora per rato ed appro-

vato il suo operato.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa al procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 e alla negoziazione assistita ai sensi della legge 162/2014.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ...

... (sottoscrizione della parte)

Vera è la firma

Avv. ...

FORMULARIO FAMIGLIA

**Ricorso per la separazione giudiziale con richiesta di affidamento condiviso
(art. 337-ter c.c.)**

TRIBUNALE CIVILE DI

**RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON RICHIESTA DI AFFIDAMENTO
CONDIVISO**

Nell'interesse della Sig.ra nata il a, residente in, via, C.F. ,
(indicare inoltre la cittadinanza, l'attività lavorativa ed il titolo di studio), rappresentato/a
e difeso/a dall'Avv., C.F., giusta procura a margine (ovvero in calce) del presente
ricorso, elettivamente domiciliato/a per il presente giudizio presso il suo studio in,
via,

CONTRO

Sig. nato il a, residente in, via, C.F., (indicare inoltre la
cittadinanza, l'attività lavorativa ed il titolo di studio), rappresentato e difeso dall'Avv.,
C.F.,

PREMESSO QUANTO SEGUE

In data in ha contratto matrimonio, con rito, con (nome e cognome). Dalla
predetta unione sono nati, rispettivamente il ed il, ed oggi hanno quindi
anni .

Nel corso degli ultimi anni la convivenza tra i coniugi è stata segnata da numerosi litigi
ed incomprensioni, queste ultime divenute oggi insuperabili al punto tale da imporre la
richiesta separazione .

In proposito si riferisce e si deduce per testi che

La parte con il presente atto convenuta in giudizio rifiuta il consenso ad una
separazione consensuale che metterebbe fine ad una situazione di fatto divenuta
insostenibile e che richiede una regolamentazione sotto il profilo dei rapporti familiari,
patrimoniali ed economici.

– stabilire l'obbligo di contribuzione per ciascun figlio in Euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;

– disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei figli (specificare età, attività svolte nell'accordo dei genitori fino alla data del ricorso).

Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c. che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domane o domande ad esse connesse.

Con vittoria di spese e competenze.

Si dichiara che il presente procedimento è sottoposto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro

Luogo e data

Sottoscrizione del ricorrente

Firma Avv.

PROCURA

Io sottoscritto/a, nato/a il a (C.F.)

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in, via e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di promuovere azioni connesse o conseguenti al presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- 2) stato di famiglia
- 3) certificato di residenza
- 4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- 5) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
- 6) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni
- 7) piano genitoriale.

Luogo e data

68

FORMULARIO CONDOMINIO

**Ricorso per decreto ingiuntivo su oneri condominiali arretrati
immediatamente esecutivo**

TRIBUNALE CIVILE DI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per

il Condominio sito in alla via, n (codice fiscale), in persona dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso, giusta procura redatta su documento separato e da intendersi in calce al presente atto dall'avv., del foro di, codice fiscale, P.E.C., ed elettivamente domiciliato nello e presso lo studio del predetto difensore in, via, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al fax n. o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica P.E.C.,

PREMESSO

- che il Sig. è proprietario di un'unità immobiliare, sita nel Condominio
- che detta unità immobiliare è contraddistinta con il numero interno e al N.C.E.U. con la particella n., *sub.*, foglio n.;
- che in data, l'assemblea del Condominio, approvava all'unanimità il rendiconto di gestione anno ed il relativo riparto (v. doc. 1)
- che, sempre in data, l'assemblea approvava il preventivo di gestione anno ed il relativo riparto (v. doc. 2);
- che il verbale della predetta assemblea del veniva notificato al Sig. a mezzo raccomandata a.r. in data (v. doc. 3)
- che, sulla scorta dei rendiconti approvati, il Sig. risulta essere debitore nei confronti del Condominio ricorrente per la complessiva somma di € come da conguaglio indicato a pag. del rendiconto anno e estratto quote morosi (v. doc. n. 4);

- che, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo con raccomandata a/r del (v. doc. 5), il Sig. non ha provveduto a versare quanto dovuto.

Tutto ciò premesso, il ricorrente Condominio *ut supra* rappresentato, difeso, ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

che l'intestata Autorità Giudiziaria voglia ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. e 63 disp. att. c.c. al Sig., nato a, il, codice fiscale, residente in, alla via n il pagamento immediato in favore del ricorrente della somma di € per le causali di cui in premessa.

Con vittoria di spese, diritti, onorari e ogni accessorio di legge.

Il valore del presente procedimento è pari ad € e sconta, pertanto, C.U. di € (ridotto della metà).

Si allegano:

- 1) rendiconto di gestione anno,
- 2) bilancio preventivo anno,
- 3) verbale dell'assemblea del notificato il e relativo avviso di ricevimento;
- 4) estratto quote dovute aggiornato al
- 5) sollecito pagamento del e relativo avviso di ricevimento.

Si confida nell'accoglimento.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma Avvocato

(sottoscrizione del difensore)

(segue: *procura ad litem*)

■ ■ ■ |

D.

FORMULARIO CONDOMINIO

Atto di precetto su decreto ingiuntivo

ATTO DI PRECETTO

il Condominio di via n. in (città) codice fiscale in persona dell'amministratore p.t., Sig. codice fiscale con studio in alla via n. rappresentato e difeso dall'avv. (cognome e nome), del foro di codice fiscale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in (città alla via n. il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. al fax n. o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica PEC il tutto, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO

- che con decreto ingiuntivo n. /, emesso in data il Giudice di Pace di in persona della Dott.ssa in accoglimento del ricorso di cui al n. r.g. /, ingiungeva al Sig. di pagare senza dilazione la somma di €
- che detto decreto veniva notificato in data
- che esso non veniva opposto nei termini di legge;
- che la formula esecutiva veniva apposta in data giusta decreto di esecutorietà del
- che pertanto, l'istante è creditore nei confronti del Sig. della complessiva somma di € come da specifica che segue:
 - Sorta come da d.i. €
 - Spese e competenze di patrocinio liquidate nel decreto ingiuntivo n. €
 - Spese generali (15% su €) €
 - C.P.A (4% su €) €

FO

- IVA (22 % su €) €
- Atto di precetto onorario €
- Spese generali (15% su €) €
- C.P.A. (4% su €) €
- IVA (22 % su €) €

Per un totale complessivo di €

Tutto ciò premesso l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

Al Sig ... nato a ... il ... (codice fiscale ...) e residente in ... alla via ... n. di pagare in suo favore entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto, la somma di € oltre interessi legali dalla data di notifica del presente atto al soddisfo, spese di notifica del precetto a margine segnate nonché spese e competenze successive occorrente, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà ad esecuzione forzata in suo danno.

Si avverte infine il debitore che, ai sensi dell'art. 480, comma 2 c.p.c. (come novellato dall'art. 13, lett. a, del d.l. n. 83/2015, convertito in l. n. 132/2015), lo stesso può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore istante un accordo di composizione della crisi stessa o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

S.J.

Luogo e data

Firma Avvocato

(sottoscrizione del difensore)

(segue: procura *ad litem*)

71

CORTE D'APPELLO DI...
(contro le sentenze del Tribunale)
TRIBUNALE CIVILE DI ...
(contro le sentenze del Giudice di Pace)
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Per Tizio, nato a ..., il ..., residente in ..., via..., C.F. ..., rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi in calce al presente atto, dall'Avv. ..., del Foro di ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...;

-appellante-

Contro Caio..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. ..., C.F. ...P.e.c. ... Fax ..., del Foro di ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ... via ...

- appellato -

per la riforma

della sentenza n. ... resa dal Giudice di Pace di .../dal Tribunale di ..., sez. ..., pubblicata il ..., (eventualmente) notificata in data ..., pronunciata nel giudizio R.G. n. .../... (doc. n.1)

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...; ...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, l'attore conveniva in giudizio il Sig. ... innanzi al Tribunale di ... per ivi sentirlo condannare a ... /accertare/vedere dichiarata la nullità (doc. n. ... fascicolo primo grado).

Se il giudizio di primo grado è stato effettuato dinanzi al Giudice di Pace, come sapete non occorre fare riferimento alla citazione, perciò scriviamo: Con ricorso depositato dinanzi all' Ufficio del Giudice di Pace di ... in data ... e poi notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza in data ...;

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte convenuta contestando la domanda attorea e, in particolare, eccependo che ...

In data ..., veniva emessa sentenza con la quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda dell'attore/del convenuto e condannava/statuiva/dichiarava ...

Nella parte in fatto è bene già anticipare i capi della sentenza che impugnate (vedi art. 342 c.p.c.). Quindi, quando riportate quanto deciso dal giudice di primo grado, tra parentesi potete scrivere: (cfr. pag. ... della sentenza impugnata – doc. n.1).

Pertanto, premesso quanto già esposto con gli scritti difensivi depositati nella fase di primo grado del presente giudizio nell'interesse dell'odierno appellante, atti che si intendono qui integralmente riportati e trascritti, si rivela che la sentenza è ingiusta ed erronea e contro la stessa si propone appello per i seguenti motivi.

DIRITTO

N.B. tenete conto che ai sensi dell'art. 345 c.p.c.:

“[I]. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

[II]. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

[III]. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.

1) ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA

(ciò se criticate la ricostruzione in fatto - ma è complicato, se non impossibile, che sia assegnata in sede di esame una traccia con una ricostruzione in fatto differente da quella tenuta presente dal giudice di primo grado)

Il giudice di prime cure ha ricostruito i fatti in termini del tutto erronei ed arbitrari, giungendo a sostenere che... (pag. ... della sentenza impugnata).

Invece, il giudice avrebbe dovuto considerare che...

Risulta allora evidente come abbia completamente omissso di esaminare quanto dedotto e provato nell'atto di citazione dall'odierno appellante pervenendo in tal modo ad una ricostruzione dei fatti del tutto erronea.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (indicare gli articoli che ritenete violati)

Per es.

VIOLAZIONE DELL'ART. 112 c.p.c. PER OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DAL DOTT. ...

VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 c.c.

(se criticate la ricostruzione in diritto dovrete inserire questo motivo. Dato che i problemi giuridici saranno sicuramente differenti è altamente probabile che dovrete fare più motivi indicando di volta in volta le disposizioni violate. Leggete con attenzione l'art. 342 c.p.c.)

A sostegno della sentenza criticata, il giudice di prime cure ha ritenuto che gli artt. ... andrebbero interpretati nel senso che ... (pag. ... della sentenza impugnata all. n. 1)

Orbene, tale interpretazione è del tutto errata alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

A tal fine, occorre sottolineare/giova premettere che ... (nozione dell'istituto, inquadramento, ratio, giurisprudenza che vi dà ragione e argomenti).

Di conseguenza, Codesto Giudice dovrà riformare la sentenza impugnata e stabilire che ...

3) ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA

N.B. chiaramente non va messa sempre ma solo quando ne ricorrono i presupposti (V. art. 283 c.p.c. e manuale sul punto).

Nell'istanza occorre dare conto delle ragioni a sostegno della stessa.

Per es.

La pronuncia impugnata, per le ragioni sopra argomentate, è palesemente ingiusta. Inoltre, dall'esecuzione della condanna alla demolizione dell'immobile deriverebbe un sicuro pregiudizio, grave e non riparabile, per l'odierno appellante.

Pertanto, si chiede la sospensione della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

Ci si riserva di proporre istanza ai sensi dell'art. 351 comma II c.p.c.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, l'appellante, come sopra rappresentato e difeso

CITA

il Sig. nato a ... il ... residente in ... via ... C.F. ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ..., (C.F. ... - P.E.C. ...) con studio legale in, Via ... n. ..., dal quale è stato rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado, a comparire avanti la Corte d'Appello di ... (al Tribunale di ...), nella nota sede in ..., sezione e Giudice designandi, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno ..., ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 347 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto o dell'udienza che eventualmente sarà fissata ai sensi dell'art. 349 bis comma II c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167, e 346 c.p.c., nonché quella di poter avanzare appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c.; con l'ulteriore avvertimento

76

che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte d'Appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali; che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nonché che, in difetto di costituzione e comparizione, si procederà in sua legittima e declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.ma Corte/ Tribunale adito ..., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare

[nei casi di cui all' art. 354 c.p.c. che rappresentano eccezioni alla regola dell'impossibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado:

- accertato che (per es. doveva essere integrato il contraddittorio ...), rimettere la controversia al primo giudice P.S. è improbabile che all'esame esca questo problema ma vedetevi i casi anche sul manuale]
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è di euro... e dunque il valore del contributo unificato è pari ad euro

Si depositano:

- 1) copia conforme della sentenza impugnata;
 - 2)(eventualmente) sentenza notificata in data ...;
 - 3) fascicolo di primo grado.
- ..., lì...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (a seconda dei casi: in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... del Foro di ..., C.F., con studio in ..., via ..., presso il quale elegge domicilio, a proporre appello avverso la sentenza n. ..., resa dal Tribunale di ..., (o Giudice di Pace ... da verificare in base alla traccia) a definizione del giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. ..., ed a rappresentarlo e difenderlo nel relativo giudizio.

Conferisce al suddetto difensore ogni più ampio potere e facoltà di legge, compreso quello di proporre istanza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., spiegare appello incidentale, transigere, conciliare, rinunciare, accettare rinunce, sottoscrivere transazioni, verbali di conciliazione e quietanze, incassare somme, nominare sostituti processuali e consulenti tecnici, e in genere di compiere qualsiasi atto inerente al compimento del presente mandato senza necessità di ulteriore ratifica e dando sin d'ora per rato ed approvato il suo operato.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa al procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 e alla negoziazione assistita ai sensi della legge 162/2014.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ...

... (sottoscrizione della parte)

Vera è la firma

Avv. ...

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. ex art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ..., PEC: ..., con studio in ... via ... in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore e domiciliatario di ... (C.F. ...), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione in appello, relativo all'instaurando giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di ... (al Tribunale di ...), avverso la sentenza n. ... emessa dal Tribunale di ... (Giudice di Pace di ...) in data ... e pubblicata in data ..., a definizione del giudizio civile portante R.g.n. ... instaurato da ... nei confronti di ..., firmato digitalmente unitamente alla procura alle liti, a ... nato a ... il ... C.F. (oppure a ... nato a... il ... C.F. ... quale rappresentante legale della società ... P.IVA ... con sede in ...), presso il procuratore domiciliatario Avv. ..., C.F. ..., con studio in ... via ..., all'indirizzo di posta elettronica certificata ...@... estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

ATTESTO

76

che la copia informatica denominata "procura alle liti" allegata è conforme all'originale analogico della procura speciale alle liti dal quale è estratta.

Avv. ...

FORMULARIO RELATIVO ALL'ATTO DI APPELLO

Si raccomanda come sempre lo studio del manuale di riferimento.

Ecco, in sintesi, alcuni dei caratteri più rilevanti dell'atto di appello.

Nell'ambito dei motivi d'appello, si tratta di un'impugnazione a **carattere potenzialmente devolutivo** perché è in grado di sottoporre ad un diverso giudice lo stesso oggetto sul quale si è pronunciato il giudice di primo grado.

È una impugnazione a **critica libera** dal momento che è utilizzabile per qualunque vizio della sentenza di primo grado.

Ha **natura sostitutiva** dal momento che mira non alla mera eliminazione della sentenza impugnata ma alla pronuncia di una nuova decisione sul merito della causa, che si sostituisce alla pronuncia di primo grado (e ciò anche quando l'appello sia stato ritenuto infondato).

Di regola tutte le sentenze pronunciate in primo grado, dal giudice di pace o dal tribunale, sono appellabili, al di fuori dei casi in cui la legge lo escluda.

Competente per l'appello è il giudice immediatamente superiore a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata: il tribunale per le sentenze rese dal giudice di pace; la corte d'appello per le sentenze rese dal tribunale.

La competenza per territorio è attribuita all'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.

Fondamentale ai fini della corretta redazione dell'atto è l'**art. 342 c.p.c.** in base al quale occorre chiarire le ragioni per le quali riteniamo errata, in fatto o in diritto, la pronuncia di primo grado.

Quindi, è bene far riferimento ai capi impugnati, alle censure (articolando di regola differenti motivi), argomentare puntualmente le nostre critiche.

In relazione alla proponibilità di nuove domande e nuove eccezioni fondamentale è l'**art. 345 c.p.c.**

Così come centrale è la stessa disposizione in relazione ai mezzi di prova in appello.

Rispetto all'atto introduttivo, va ricordato che si tratta di una citazione, che va quindi notificata.

L'art. 342 c.p.c. richiede le indicazioni di cui all'art. 163 c.p.c. Si raccomanda quindi l'avvertimento di cui all'art. 163 comma VII c.p.c.

In relazione alla CITAZIONE, va segnalato il mancato coordinamento, nato per effetto della riforma Cartabia, tra l'art. 347 comma I c.p.c. per il quale la costituzione in giudizio dovrebbe avvenire secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (nel termine di 70 giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 166 c.p.c.), e l'art. 343 comma I c.p.c. (novellato dalla riforma), per il quale l'appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione. Nel formulario abbiamo seguito la tesi prevalente per la quale l'art. 359 c.p.c. deroga all'art. 347 c.p.c.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA

Si tenga conto, in relazione alle pronunce di condanna, dell'art. 283 c.p.c.:

“Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”.

Quindi, in relazione ai presupposti del provvedimento, esso può basarsi indifferentemente sia sul merito dell'impugnazione (se l'impugnazione appare manifestamente fondata) sia sul pregiudizio grave e irreparabile (o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti): si pensi per il primo caso ad una pronuncia manifestamente ingiusta, per il secondo caso all'ordine di demolizione di un fabbricato o ad una condanna ad una somma di denaro che comporterebbe un dissesto per il debitore.

L'ho inserita nel formulario ma valutate attentamente se inserirla o meno a seconda della specifica traccia.

PROCURA ALLE LITI

Tenete conto che ne ho fatta una ad hoc per l'appello.

RELATA DI NOTIFICA

Per l'appello è peculiare. Ne ho riportato sopra un modello.

Ricordate che di regola l'atto di appello si notifica presso l'avvocato domiciliatario (artt. 170 e 330 c.p.c.).

Sulla relata in generale c'è chi inserisce più dati. Io ho cercato di farne una completa in base a quanto richiesto dalla legge (art. 3 bis legge n. 53 del 1994) ma cercando al contempo di semplificare.

Se volete inserire altri dati che in genere a studio inserite per es. con studio in ... (in relazione all'Avvocato) oppure la data sotto a sinistra potete farlo, purchè si tratta di elementi non contrari a quanto prescritto dalla legge.

FORMULARIO COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN APPELLO

CORTE D'APPELLO DI..

(TRIBUNALE DI ...)

R.G. n. ..., Sez. ...

Udienza del ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE IN APPELLO (eventualmente:
CON APPELLO INCIDENTALE ex art. 343 c.p.c.)

Per la società Beta S.p.A. (C.F. e P.IVA ...), con sede legale in ... via ... n. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore signor ..., residente in ... via ... (C.F. ...) rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...), del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., via ...;

-appellata-

Contro Tizio, nato a ... il ... residente in ... via... (C.F. ...) con Avv. ... (C.F. ..., Pec ..., Fax ...)

- appellante -

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...; ...

FATTO

Con atto di appello notificato in data ... (doc. all. n. 1), Tizio ha impugnato la sentenza n. ... del ... emessa dal Tribunale di ..., R.G. n. ..., nella parte in cui ...

A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduceva che ...:

(elencazione delle varie censure proposte)

Tutto ciò premesso in fatto, parte appellata rileva l'infondatezza di tutti i motivi di appello per le seguenti ragioni.

DIRITTO

1) LA CENSURA MOSSA DALL'APPELLANTE RELATIVAMENTE A ...

In questo motivo date conto della ricostruzione proposta dall'appellante e delle ragioni per le quali non la ritenete corretta.

2) APPELLO INCIDENTALE RELATIVAMENTE A ...

(l'appello incidentale è una vera e propria impugnazione e quindi deve rispondere alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.).

Parte appellata ritiene che la sentenza impugnata sia a sua volta errata nella parte in cui dispone che ... e, pertanto, ne chiede sotto tale profilo la parziale riforma, in quanto non ha considerato che...

81

3) RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE/ECCEZIONI ASSORBITE EX ART. 346 C.P.C.

(se la sentenza impugnata ha dato ragione all'appellato ma ha ommesso l'esame di domande/eccezioni avendole assorbite).

Nel titolo fate riferimento alla specifica domanda/eccezione

Facciamo degli esempi:

A) In primo grado è stata chiesto l'accertamento della simulazione e in via subordinata la revocatoria. Il giudice di primo grado ha accertato la simulazione, senza quindi esaminare la domanda proposta in via subordinata. Perciò, se viene proposto appello, nella comparsa noi, oltre a difendere la pronuncia di primo grado, chiederemo in via subordinata di revocare l'atto, quindi riproporremo la domanda revocatoria.

B) In primo grado Tizio chiedeva a Caio il pagamento di 100 in virtù del contratto x. Caio nella comparsa eccepiva a) l'avvenuto pagamento a creditore apparente ex art. 1189 c.c.; b) in via subordinata, che anche Tizio era stato inadempiente art. 1460 c.c.

Se il giudice di primo grado ha ritenuto avvenuto il pagamento liberatorio ex art. 1189 c.c. e non ha esaminato l'eccezione b) questa va allora riproposta ex art. 346 c.p.c.

Invece, in relazione alle eccezioni e alle domande rigettate (che quindi a differenza di quelle prese in considerazione dell'art. 346 c.p.c. sono state esaminate e risolte negativamente) va proposto appello incidentale.

In relazione alle domande, si ha appello incidentale o quando sono state proposte al giudice di primo grado più domande, alcune decise in maniera favorevole all'attore, alcune in maniera favorevole al convenuto (chiedo la casa e i danni il giudice mi dà solo la casa allora se il convenuto fa appello sulla casa io devo fare l'incidentale sui danni); oppure in caso di unica domanda con soccombenza parziale reciproca (chiedo 1000, il giudice condanna a 500 allora il convenuto appella contestando l'an; io se voglio contestare il quantum devo fare appello incidentale).

4) (se la traccia vi dice che l'appellante ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.)

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA

L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado va rigettata in quanto mancano i presupposti di fatto e di diritto a tal fine richiesti.

Infatti, ... (argomentare).

Tutto ciò premesso, parte appellata, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello adita/il Tribunale adito (verificare a seconda della traccia), rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

- 1) (in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione)
- 2) In via principale, nel merito, per le ragioni sopra esposte,
-rigettare l'appello proposto da ..., in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- 3) (in caso di domande assorbite) per es. in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, accogliere la domanda di revocatoria assorbita in primo grado;
- 4) (in caso di appello incidentale)

In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che ... e ...

Con vittoria di spese e onorari.

(Contributo unificato solo se c'è appello incidentale: Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro ... e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad euro ... -oppure se non c'è appello incidentale inserire la dichiarazione che:

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è invariato).

Si depositano:

- 1) copia dell'atto di citazione in appello notificato;
- 2) fascicolo di primo grado.

...li...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ..., (eventualmente: in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Alfa (C.F. ... P. Iva ...) con sede legale in Milano, via ...) delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo (eventualmente: a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere, nominare sostituti, eleggere domicili, chiamare in causa terzi e proporre impugnazioni. Elege domicilio presso il suo studio in ... via ... n. ...

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa al procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 e alla negoziazione assistita ai sensi della legge 162/2014 come da atto allegato.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

... li ... (luogo e data di sottoscrizione)

... (sottoscrizione della
parte)

Vera è la firma

Avv. ...

- N.B. nel processo ordinario la comparsa non va notificata neanche in caso di appello incidentale. L'unica ipotesi in cui va notificato l'appello incidentale nel processo ordinario è quella in cui fate appello incidentale contro una parte non costituita (v. Cass. n. 19754 del 2014) ma è difficile esca in sede di esame.

84

1000000

Il formulario è stato rivisto anche alla luce del recente D.M. 7 agosto 2023 n. 110 di cui si raccomanda la lettura.

Prima della parte in fatto è bene scrivere:

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...; ...

1000000
1000000
1000000

PREMESSE

L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

Noi ci occupiamo degli atti giudiziari. Questi ultimi servono a chiedere giustizia, come ci dice l'art. 24 Cost.: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti e interessi legittimi".

L'attività giurisdizionale della quale ci occupiamo serve appunto alla tutela dei diritti.

Il diritto sostanziale risolve conflitti di interesse dando prevalenza ad un interesse o all'altro per es. art. 832 c.c. oppure 2043 c.c. ma ciò in astratto. Il diritto sostanziale detta infatti la regola attributiva di diritti e quindi di prevalenza di un interesse su un altro in astratto.

Si pensi all'art. 2043 c.c. che effettua una sorta di calcolo in astratto all'esito del quale potrà sorgere un diritto di credito al risarcimento del danno.

Se questi diritti non risultano **attuati** allora entra in gioco il diritto processuale.

Il diritto processuale e in particolare l'attività giurisdizionale ha la funzione di dare tutela a diritti violati, ha la funzione, come scritto da Carnelutti, di comporre le liti per es. hanno provocato a Tizio una invalidità temporanea quindi lui ha un credito pari a 200. Se Tizio, creditore, non viene soddisfatto, l'attività giurisdizionale gli consente, a certe condizioni, di ottenere giustizia.

Quindi l'attività giurisdizionale rappresenta l'attuazione, in via normalmente secondaria e sostitutiva, dei diritti sostanziali (Mandrioli 7).

Normalmente secondaria perché in taluni casi (giurisdizione necessaria o a necessario esercizio giudiziale detta da altri giur. a contenuto obbiettivo) si prescinde da una violazione primaria: alla luce degli interessi in gioco, che fanno capo alla collettività, l'ordinamento non consente ai singoli di sistemarli in autonomia (si pensi al disconoscimento della paternità).

N.B. occorre non fare confusione tra giur. necessaria che prescinde da una violazione e che quindi opera in via primaria e giur. non necessaria a tutela di diritti potestativi ad esercizio giudiziale, l'esercizio dei quali porta ad un risultato che i privati potrebbero cmq conseguire per es. conclusione del contratto definitivo o costituzione di una servitù coattiva. In queste ultime ipotesi vi è cmq una violazione del diritto potestativo (M. 12).

Quindi in definitiva possiamo dire che l'attività giur. consiste **nell'attuazione dei diritti** e ciò di regola a fronte di una violazione, in particolari ipotesi invece a prescindere da una violazione dei diritti.

Possiamo notare che il c.p.c. prevede **più tipologie di attività giurisdizionale** che si distinguono per la particolare **funzione** che hanno, nell'ambito della più ampia funzione che abbiamo individuato sopra.

Il primo tipo di questa attività è quello di **cognizione**.

Questa serve ad attuare i diritti **accertando nel caso concreto** l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio. In altre parole, il giudice formula concretamente la regola di diritto.

Per es. nel caso fatto prima il giudice sarà chiamato a verificare l'esistenza del credito fatto valere.

Il secondo tipo di attività è quello di **esecuzione forzata**.

Questa serve **all'attuazione pratica, materiale, della regola di diritto**, in via coattiva o forzata nel senso che per attuare concretamente il diritto sarà possibile, anche se non è detto che ciò avvenga, l'impiego della forza da parte dell'ordinamento.

Per es. mediante l'intervento dell'ufficiale giudiziario sarà possibile prelevare dal patrimonio di C. la somma dovuta a T., attuando quindi concretamente il credito vantato.

Il terzo tipo di attività è quella **cautelare**.

Questa ha una **funzione strumentale** rispetto a quella di cognizione e/o di esecuzione e in particolare serve ad ovviare ai pericoli che, durante il tempo occorrente per ottenere la tutela giurisdizionale, possono comprometterne il risultato vale a dire la fruttuosità.

Per es. Tizio rivendica o sta per rivendicare un suo bene nei confronti di Caio e vi è il pericolo che questo lo alieni o lo lasci andare in rovina.

Per es. Tizio ha un credito nei confronti di Caio e vi è il pericolo che questo alieni i suoi beni.

La tutela di cognizione o di esecuzione arriverebbe troppo tardi dunque entra in gioco quella cautelare che serve ad assicurarne la fruttuosità mediante l'adozione di determinate misure (sequestro cautelare, giudiziario, provv. d'urgenza) che mirano ad assicurare la fruttuosità o, detto con altre parole, **l'effettività della tutela giurisdizionale.**

Alla luce di tale funzione, le ragioni della tutela cautelare sono:

- A) il periculum in mora cioè il pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto;
- B) il fumus boni juris cioè un'approssimativa verosimiglianza circa l'esistenza del diritto.

Questa è qualcosa di più della semplice affermazione e qualcosa di meno dell'accertamento.

Questo tipo di attività non ha tratti strutturali autonomi ma questi partecipano di quelli della cognizione (accertamento circa le condizioni richieste per la tutela) e della esecuzione (attuazione materiale delle misure di cautela).

Da queste si distingue la giurisdizione volontaria che in realtà prescinde da una contestazione e può definirsi "amministrazione pubblica del diritto privato" per es. adozione di persone di maggiore età per la quale serve la sentenza del Tribunale.

Tanto detto sulle tre tipologie di attività giurisdizionale, accomunate dalla funzione di attuazione dei diritti ma diversificate per la specifica funzione svolta (accertamento, attuazione materiale, attuazione cautelare), è bene distinguere **tre tipologie di attività di cognizione** a seconda del tenore della regola concreta che è richiesta e sarà formulata dal giudice: di mero accertamento, di condanna, costitutiva.

La prima entra in gioco a fronte di una contestazione in particolare o di una c. dell'altrui diritto che il titolare ritiene sussistente (per es. contesto che tu sia abilitato a svolgere una certa attività) o del vanto di un proprio diritto rispetto ad altro soggetto che lo ritiene insussistente (per es. mi vanto di essere tuo creditore).

Questa serve a rimuovere uno stato di incertezza.

Quella di **condanna** serve ad ottenere la reintegrazione di un diritto leso. Si chiede al giudice non solo l'accertamento del diritto ma anche di ordinare la reintegrazione del diritto leso per es. il pagamento del credito.

L'azione di condanna è strumentale all'esecuzione forzata, la condanna rappresenta uno dei titoli esecutivi e consente di procedere dunque all'attuazione materiale del diritto.

Si caratterizza inoltre per il fatto che, una volta passata in giudicato, è essa stessa il titolo del credito (M. 75) con la conseguenza, tra l'altro, della trasformazione della prescrizione breve in prescrizione decennale.

Quella **costitutiva** serve ad ottenere una modificazione giuridica (costituzione, modifica o estinzione di un rapporto giuridico) per la quale è richiesto il provvedimento del giudice.

Riassumendo: le azioni di cognizione servono all'attuazione dei diritti mediante accertamento degli stessi; fermo tale elemento costante, in caso di condanna e di azione cost. a tale accertamento si aggiunge un elemento in più che è costituito dal collegamento con la successiva esecuzione forzata, nell'azione costitutiva è costituito dalla modificazione giuridica direttamente prodotta dal provvedimento del giudice.

Altra distinzione da tenere a mente è quella tra processi a cognizione piena ed esauriente e processi a cognizione sommaria. Tra i primi rientra il processo ordinario, che però non li esaurisce (si pensi al rito del lavoro che pure è a cognizione piena ed esauriente). La differenza è data dalle garanzie previste per le parti (in termini di piena realizzazione del contraddittorio), dalle garanzie previste in relazione all'accertamento richiesto al giudice, dal tipo di rimedi previsti per impugnare la pronuncia. In mancanza di una o più di queste garanzie, la cognizione si definisce sommaria (si veda in particolare Balena 21 ss.).

Ai fini dell'esame di avvocato dobbiamo occuparci degli atti riconducibili all'attività giurisdizionale di cognizione, di esecuzione e anche cautelare. E dobbiamo occuparci tanto dei processi a cognizione piena ed esauriente quanto di quelli a cognizione sommaria.

ATTI ASSEGNATI NEL CORSO DEGLI ANNI

Per vostra curiosità, ecco gli atti assegnati nel corso degli anni.

2019 comparsa conclusionale

2018 comparsa di costituzione e risposta (con questione su neg. Assistita)

2017 comparsa di cost. e risposta

2016 citazione (revocatoria)

2015 comparsa di cost. e risposta rispetto ad una citazione in opposizione a d.i.

2014 comparsa di cost. e risposta (1227 c.c.)

2013 comparsa di cost. e risposta (usucapione – preliminare ad effetti anticipati)

2012 comparsa di cost. e risposta rispetto ad una citazione in opposizione a d.i. (limiti alla prova testimoniale in materia di pagamento mediante assegni)

2011 comparsa di cost. e risposta (sulla prova testimoniale della simulazione)

2010 memoria di costituzione e risposta nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (rispetto alla richiesta di escludere in via di urgenza il socio da una società e di accertare in via d'urgenza la liceità del diniego di accesso alla documentazione contabile)

2009 citazione (per la restituzione somme pagate per viaggio a fronte della sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione per morte del coniuge)

2008 comparsa di costituzione e risposta in appello (rispetto ad un appello proposto sul rilievo della nullità della condanna in contumacia per notifica citazione nelle mani dell'inabilitato convivente)

2007 comparsa di cost. e risposta (molto complessa su usucapione e 936 c.c.)

2006 intimazione di sfratto e citazione contestuale per la convalida (questione interessante sul pagamento con strumenti diversi dal denaro contante – oggi la giurisprudenza ha mutato indirizzo sull'efficacia liberatoria del pagamento con assegni circolari)

2005 comparsa di cost. e risposta (rispetto ad una citazione ex art. 2932 c.c. per mancato decorso dei 5 anni previsti ai fini della stipula del definitivo e incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 2932 c.c. perché l'azione è personale non reale).

2004 appello (aliud pro alio)

2003 appello (preliminare, vizi della cosa venduta)

Dal 1989 al 2002 quasi sempre citazione e comparsa salvo:

nomina sequestratario al quale consegnare l'immobile per liberarsi dall'obbligazione (1998);

domanda di manutenzione ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. (1995);

ricorso ex art. 156 l. 633/1941 (legge diritto d'autore) (1991);

azione di reintegra ex artt. 1168 e 1170 c.c. (1990);

ricorso in camera di consiglio divorzio e famiglia di fatto (1989).

CITAZIONE E RICORSO

Ai sensi dell'art. 163 c.p.c., che apre la disciplina del procedimento davanti al tribunale, la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Talvolta il legislatore opta per la forma della citazione per l'instaurazione del processo, talaltra per la forma del ricorso.

Tenendo a mente quale modello dei processi introdotti con ricorso il rito del lavoro (artt. 413 ss. c.p.c.), ecco le principali differenze tra i due modelli.

La citazione contiene non solo gli elementi che servono a individuare la domanda (soggetti, petitum, causa petendi) ma anche quelli strumentali alla partecipazione del convenuto nel processo (si pensi all'indicazione dell'udienza di comparizione del convenuto).

Quindi, la citazione si dirige al convenuto, per tale ragione va notificata.

Invece, il ricorso contiene solo gli elementi che servono a individuare la domanda (soggetti, petitum, causa petendi) e non anche quelli strumentali alla partecipazione del convenuto nel processo (si pensi all'indicazione dell'udienza di comparizione del convenuto).

Ciò perché non è diretto al convenuto ma al giudice, mirando ad investire della causa il giudice.

Per tale ragione, di regola (al di fuori delle ipotesi in cui il legislatore ne chiede la preventiva notificazione, si pensi al processo di cassazione) va innanzitutto depositato dinanzi all'ufficio giudiziario.

Di regola, il coinvolgimento dell'altra parte avviene in virtù di una successiva e ulteriore attività: il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti o, più in generale, dell'audizione delle parti; di regola poi l'attore provvede alla notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.

È bene tenere a mente questa distinzione, dal momento che aiuta in sede di redazione dell'atto giudiziario, citazione o ricorso.

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Mediazione e negoziazione assistita sono due procedure di risoluzione della controversia alternative al processo. Sono strumenti di deflazione del contenzioso e per tale ragione in alcuni casi rappresentano un passaggio obbligato per chi voglia iniziare il processo.

La disciplina è contenuta nel D.lgs. n. 28 del 2010 (successivamente modificato) per la mediazione e nel D.L. n. 132 del 2014 poi convertito con modifiche dalla L. n. 162 del 2014 per la negoziazione assistita (identificate la disciplina sui codici "semplici" che porterete in sede di esame, perché dovrete chiedervi se si applicano o meno).

Esse si differenziano perché nella mediazione c'è la presenza di un terzo imparziale che assiste i soggetti nella ricerca di un accordo amichevole, anche eventualmente con la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. Invece, nella negoziazione assistita si ha una convenzione sottoscritta dalle parti assistite dai rispettivi legali in virtù della quale le parti concordano di tentare una soluzione della crisi in via amichevole tramite l'assistenza di avvocati.

Esse possono essere volontarie, quindi frutto di una scelta delle parti, o obbligatorie in quanto è il legislatore che, in certe materie richiede che, per evitare il processo, venga (quanto meno) tentata questa strada alternativa.

► L'avvocato è tenuto a informare il cliente della possibilità di fare ricorso alla mediazione, dei vantaggi fiscali che possono derivarne, dei casi in cui l'esperimento della mediazione è obbligatorio (si veda l'art. 4 commi III e IV d.lgs. n. 28). È tenuto ad informare il cliente della possibilità di fare ricorso alla negoziazione assistita (art. 2 comma VII della relativa legge).

Quindi, occorre dare atto nella procura che è stata ricevuta l'informativa relativa alla mediazione ai sensi del D. lgs. 28/2010 e successive modificazioni e alla negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132 del 2014 poi convertito dalla L. n. 162/2014, ad esempio:

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, nonché ai casi in cui l'esperimento della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda.

In relazione all'informativa da dare al cliente potrebbe sorgere una incertezza in punto di redazione dell'atto. Ciò perché l'art. 4 comma III d.lgs n. 28 richiede che il documento che contiene l'informativa sia sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo del giudizio.

Il riferimento all'atto allegato in relazione alla informativa sulla mediazione si trova nel modello suggerito dal CNF:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/69024/3085Modellodiprocura.pdf/0333fe23-febc-4733-8180-76ca645d5706?t=1457973724000>

Modello a mio avviso non seguito nella prassi.

Proprio in aderenza alla prassi, nell'ambito della quale l'informativa è data nella procura, ho modificato l'originaria versione del formulario e ho quindi evitato di inserire l'informativa tra gli allegati.

Il documento sottoscritto dal cliente e contenente l'informativa è in altre parole proprio la procura.

Casi di obbligatorietà

Le due procedure sono obbligatorie in talune materie in caso di atti introduttivi del processo.

Sottolineiamo che non vi è pericolo di sovrapposizione tra mediazione e negoziazione obbligatorie: l'art. 3, commi I, D.L. n. 132 del 2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati e, in particolare, le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione.

Quindi, se vi trovate di fronte ad una materia che rientra in astratto in entrambi i procedimenti, ricordate che prevale la mediazione e quindi dovete dare atto nell'atto introduttivo che non si è raggiunto l'accordo (quindi dovete allegare il verbale di mancata conciliazione).

Esempio: dovete chiedere il risarcimento del danno a un medico per un errato intervento chirurgico: qualora riteniate che la somma da chiedere sia inferiore ad euro 50.000, in astratto si applicherebbero sia mediazione obbligatoria che negoziazione assistita obbligatoria. Cosa fate? Come vi ho scritto, si applica la sola disciplina della mediazione obbligatoria.

1) mediazione obbligatoria

Art. 5, comma I bis, d.lgs. n. 28 del 2010: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

- in questi casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Invece, la mediazione non si applica (art. 5 comma IV):

- nei procedimenti per decreto ingiuntivo. Per la fase di opposizione, l'esenzione vale solo fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 5 bis. V. anche dopo su atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

- nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.;
- nella consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui agli artt. 669 bis c.p.c. e ss.;
- nei procedimenti possessori, fino ai provvedimenti di cui all'art. 703 c. III c.p.c.;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio (per es. procedimenti in materia di volontaria giurisdizione);
- nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- nell'azione inibitoria di cui all'art. 37 del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

In ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.

► Pertanto, nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, negli atti introduttivi del giudizio occorre scrivere alla fine della parte in fatto:

“In data ..., è stata presentata domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione di ... (il luogo va indicato se lo conoscete: esso corrisponde al luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia) (doc. all. n. ...).

Senonché non ha avuto esito positivo la conciliazione, come si evince dal processo verbale formato dal mediatore (doc. all. n. ...).”

Dunque, tra i documenti da allegare alla fine dell'atto dovrete inserire:

- il verbale del mediatore che attesta l'esito negativo della mediazione.

Si tenga conto che la mediazione è obbligatoria anche quando la domanda va proposta dinanzi al Giudice di Pace, si pensi ad es. alla materia condominiale (ma v. sul punto l'art. 7 perché **non tutta** la materia condominiale rientra nella competenza del giudice di pace).

2) negoziazione assistita obbligatoria

Materie (art. 3):

- 1) risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti (N.B. se danneggiato la macchina per una insidia stradale - buca aperta e non visibile - e non per un urto con un'altra macchina non si ha circolazione di veicoli ai fini della negoziazione obbligatoria perché in questo caso la circolazione è solo l'occasione del danno mentre la causa del danno è la cosa oggetto di custodia);
- 2) domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro ad eccezione delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti (intesi nel senso di cui al d.lgs. n. 206 del 2005) e consumatori e, come abbiamo visto, delle controversie assoggettate a mediazione obbligatoria.

3) con la legge di stabilità del 2015 è stata prevista anche in materia di contratti di trasporto o di sub-transporto (art. 1 comma 249 L. 190/2014 che però esclude che la negoziazione assistita sia una condizione di procedibilità in materia di azione diretta ex art. 7 ter d.lgs. n. 286 del 2015).

N.B. il contratto di sub trasporto è quello con cui il vettore incarica un altro soggetto di eseguire un trasporto cui lui è tenuto.

Non è condizione di procedibilità nelle seguenti materie:

- a) nei procedimenti in cui la parte può stare in giudizio personalmente;
- b) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (importante differenza con la mediazione);

- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

► Alla luce di ciò quando la negoziazione assistita è obbligatoria (ad esempio risarcimento del danno da illecito endofamiliare se si chiede una somma inferiore a 50.000 euro), occorre scrivere alla fine della parte in fatto:

“In data ..., è stata stipulata convenzione di negoziazione assistita, condizione di procedibilità nella presente materia, che si è conclusa con esito negativo (doc. all. ... n.)”.

Dunque, tra i documenti da allegare alla fine dell'atto occorre inserire:

- il verbale di mancato accordo in sede di negoziazione assistita.

b) facoltativa.

Come abbiamo scritto sopra, nei casi di atti introduttivi di un giudizio per i quali (uno o) entrambi i procedimenti menzionati non costituiscono condizione di procedibilità della domanda quindi non sono obbligatori, dovete limitarvi a informare l'assistito circa la possibilità di farvi ricorso.

Come detto, per non sbagliarvi fatelo in tutti gli atti in ogni caso in cui dovete inserire la procura (dunque nel primo atto difensivo di ogni parte). Dunque, date atto nella procura della relativa informativa come visto sopra.

PROCURA ALLE LITI Art. 83 c.p.c.

La procura rilevante ai fini dell'esame è quella **speciale**, cioè quella relativa ad una causa determinata. Tale procura, che va redatta in forme solenni (atto pubblico o scrittura privata autenticata) si caratterizza per il fatto che l'autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dallo stesso difensore destinatario del mandato (a questi fini quindi pubblico ufficiale).

Ai fini dell'esame la sottoscrizione della parte viene autenticata (da qui l'utilizzo della formula "Vera è la firma") dal difensore.

Inoltre, per la procura alle liti è bene usare la formula "da considerarsi apposta in calce al presente atto" alla luce di quanto dispone l'art. 18 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 per il quale:

"5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine".

Si veda anche l'art. 83 c.p.c. per l'utilizzo della stessa locuzione.

Facciamo un esempio.

Tizio viene a studio e conferisce all'avvocato procura alle liti per essere assistito in giudizio.

Tizio sottoscrive la procura con firma autografa, certificata da parte dell'avvocato.

L'avvocato provvederà successivamente all'estrazione di copia informatica autenticata mediante apposizione della firma digitale e inserirà la copia informatica come allegato all'interno del messaggio p.e.c. con cui è notificato l'atto (ovvero nella busta telematica con cui l'atto è depositato, laddove l'atto debba essere non notificato ma depositato si pensi ad un ricorso al giudice di pace).

Nell'esempio fatto la procura alle liti è stata rilasciata su tradizionale supporto analogico (formato cartaceo) e successivamente "digitalizzata".

Ebbene, in relazione a queste ipotesi il sopra richiamato art. 18 D.M. n. 44 del 2011 ci dice proprio che la procura alle liti "*si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce*".

Si veda sul punto Balena pagg. 209 e 210.

ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE

Occorre innanzitutto preoccuparsi di individuare il giudice competente.

Occorre innanzitutto individuare il giudice competente per materia e/o valore ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c. Dunque, salvo il caso in cui si tratti di casi riservati per materia o valore al giudice di pace, la competenza spetterà al Tribunale.

Dalla lettura dell'art. 7 del codice semplice (o commentato) desumete agevolmente i confini della competenza del giudice di pace. In particolare, ai fini dell'esame vi segnalo oltre alla competenza definita in base ad un criterio misto materia / valore (controversie relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila mila euro e risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a venticinquemila euro) quella definita in base al criterio esclusivo della materia e in particolare vi segnalo le ipotesi più rilevanti nell'ambito della professione:

- alle cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case (il che significa che se la controversia verte sull'an dei diritti dei condomini e cioè questi vengono contestati nella loro esistenza allora la competenza è del tribunale);

Sul punto la giurisprudenza chiarisce che:

Le cause relative **alle modalità di uso dei servizi condominiali** (appartenenti alla competenza per materia del conciliatore ai sensi dell'art. 7 del c.p.c. prima della riforma introdotta con la l. 21 novembre 1991 n. 374, che le ha attribuite al giudice di pace) sono solo quelle riguardanti **i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione** ossia quelle relative al modo più conveniente e opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli art. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità del volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative **alla misura degli stessi servizi** (anch'esse attribuite dalla menzionata legge n. 374 del 1991 alla competenza del giudice di pace, ed anteriormente rientranti nella competenza del pretore ex art. 8 c.p.c.) riguardano **le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini** e si identificano quindi con quelle aventi per oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini. Alle sopraindicate categorie è estranea invece ogni controversia nella quale sia in discussione l'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa. (Nella specie la S.C. adita in sede di regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c. ha dichiarato la competenza del tribunale sulla domanda di riduzione in pristino proposta da un condomino nei confronti di altro condomino, che aveva chiuso una parte del pianerottolo e di un bagno comuni con una porta munita di chiave, fornita anche agli altri condomini, rilevando che non veniva in contestazione l'uso particolare e speciale del pianerottolo, ma il diritto del convenuto di appropriarsi dei suddetti beni comuni).

- alle immissioni (argomento molto rilevante) che riguarda solo i casi di propagazioni tra immobili adibiti a civile abitazione (e quindi se si tratta di stabilimento industriale la competenza è del tribunale) e solo i casi di immissioni intollerabili non illegittime (Cass. 2011 n. 1064 che ha affermato

la competenza del tribunale nel caso in cui veniva lamentata l'illegittimità delle immissioni alla luce del regolamento condominiale e non l'intollerabilità delle stesse ai sensi dell'art. 844 c.c.).

La competenza del giudice di pace in materia di immissioni riguarda tanto l'inibitoria (non se proposta in via cautelare però) quanto le richieste risarcitorie (anche quando queste superano il limite di valore previsto dal comma I dell'art. 7 Cass. ord. n. 7330 del 2015).

Con riferimento invece alla competenza territoriale di regola non si pongono problemi dato che in sede di esame non viene di norma richiesta l'indicazione di una specifica sede. E in questo caso non deve assolutamente essere inventata.

Nell'ipotesi in cui la traccia dia delle indicazioni territoriali e/o sollevi dei dubbi riguardo alla competenza per territorio occorre far riferimento alla sede indicata dalla traccia e agli artt. 18 e ss. c.p.c.

I fori facoltativi e quelli inderogabili vanno studiati sui testi indicati: nel 2015 per esempio è uscito un problema sul 20 c.p.c.

Con la riforma, l'atto introduttivo del processo dinanzi al Giudice di Pace non è più la citazione ma il ricorso (art. 318 c.p.c.), pertanto con la citazione si propone la domanda dinanzi al Tribunale (art. 163 c.p.c.).

Tenete anche conto del fatto che si applica il procedimento semplificato di cognizione dinanzi al Tribunale nei seguenti casi previsti dall'art. 281 decies c.p.c.:

- 1 quando i fatti di causa non sono controversi;
- 2 quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione;
- 3 quando richiede un'istruzione non complessa.

Inoltre, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Nel caso in cui trova applicazione tale procedimento, il giudizio si introduce con ricorso. Si veda sul punto la parte dedicata.

DISPENZA PRIMA LEZIONE

Carissimi,

trovate in questa dispensa:

- 1 alcune indicazioni su come affrontare la prima simulazione, che verterà su un atto di citazione (di seguito);
- 2 la dispensa relativa alla traccia spiegata sull'aliud pro alio (è un file autonomo che trovate caricato);
- 3 i compiti per casa da fare in vista della prossima lezione (di seguito);
- 4 il formulario relativo ad alcuni atti introduttivi e alla comparsa (si tratta di due file autonomi che trovate caricati).

COME AFFRONTARE LA PRIMA SIMULAZIONE

La simulazione durerà 7 ore.

È importante concentrarsi e fare la simulazione senza interruzioni o pause.

Prima della simulazione, che verterà su un atto di citazione, è bene rivedere la prima lezione nell'ambito della quale ho spiegato questo atto e il formulario, memorizzando le relative formule con l'aiuto del codice di procedura civile.

La traccia va letta tre volte.

Si deve poi passare al codice non commentato per individuare gli istituti rilevanti.

Si deve poi passare al codice commentato per verificare quali sono gli indirizzi giurisprudenziali sul punto.

Dal punto di vista formale, è bene seguire le indicazioni date a lezione e contenute nel formulario. Da questo punto di vista, un supporto importante sarà dato dal codice di procedura civile.

Sarebbe importante riuscire a scrivere la simulazione nelle 7 ore a disposizione e con il formulario chiuso.

Inoltre, è bene ricordare che:

- Occorre scrivere dal primo rigo in alto e su ogni rigo, senza quindi lasciare spazi vuoti;
- Occorre portare in simulazione in aula sia un pasto da poter consumare durante la prova sia merendine contenenti zuccheri per poter fronteggiare il rischio di un calo di zuccheri;
- Occorre usare il carattere maiuscolo nei limiti indicati nel formulario;
- È possibile portare dei tappi per le orecchie;
- È necessario portare codice non commentato di civile e anche di procedura civile, codice commentato di civile, fogli bianchi a righe protocollo;
- Per altre indicazioni si veda la mail che manderà tra qualche giorno Francesca.

In vista della prossima lezione, ecco alcuni **compiti da svolgere a casa** che non verranno corretti e quindi non vanno inviati. Saranno corretti durante la prossima lezione.

COMPITO N. 1: FAI UNO SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE TRACCIA, O, SE RIESCI, REDIGI L'ATTO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI VARI PASSAGGI DELL'ATTO.

SE POSSIBILE STUDIA PRIMA IL FORMULARIO, MEMORIZZA LE FORMULE E POI REDIGI L'ATTO CON IL FORMULARIO CHIUSO.

La società Alfa acquista una partita di piante dalla società Beta al prezzo di euro 30.000, che viene pagato dopo alcuni giorni.

Dopo alcuni mesi, a fronte del sospetto che le piante siano viziate, incarica un consulente di parte di verificarlo.

La consulenza conferma il sospetto.

Così, dopo 3 giorni dalla ricezione della consulenza, scrive a Beta per denunciare i vizi e al contempo manifesta la volontà di attivare la garanzia per vizi.

Beta non risponde.

Pertanto, rinnova missive del medesimo tenore fino a quando, decorso un anno dalla consegna del bene, Beta risponde che non solo disconosce l'esistenza di vizi ma, ancora prima: 1 la denuncia è stata generica 2 la denuncia non è stata tempestiva essendo decorsi più di 8 giorni dalla scoperta 3 in ogni caso, Alfa è ormai incorsa nella prescrizione della garanzia.

Alfa si rivolge pertanto al proprio legale di fiducia perché quest'ultimo, inquadrando le questioni problematiche, rediga l'atto necessario a tutelare la sua assistita, la quale rappresenta di voler ottenere indietro il prezzo pagato.

COMPITO N. 2

PROVA A SCRIVERE IL MOTIVO DELLA COMPARSA RELATIVO AL PROBLEMA SOLLEVATO E LE RELATIVE CONCLUSIONI

SE POSSIBILE, STUDIA PRIMA IL FORMULARIO, MEMORIZZA LE FORMULE E POI REDIGI L'ATTO CON IL FORMULARIO CHIUSO.

Tizio, chirurgo, viene chiamato in giudizio da Caio per ottenere il risarcimento del danno derivante da una asseritamente errata operazione chirurgica.

Tizio è assicurato con Aig, polizza n. ..., che prevede la copertura assicurativa laddove la richiesta risarcitoria del terzo sia intervenuta nel tempo dell'assicurazione.

Rediga il candidato il relativo motivo e le relative conclusioni.

COMPITO N. 3

PROVA A SCRIVERE IL MOTIVO DELLA COMPARSA RELATIVO AL PROBLEMA SOLLEVATO E LE RELATIVE CONCLUSIONI.

SE POSSIBILE, STUDIA PRIMA IL FORMULARIO, MEMORIZZA LE FORMULE E POI REDIGI L'ATTO CON IL FORMULARIO CHIUSO.

Nello stesso caso di cui al precedente compito, la traccia vi dice che:

A seguito dell'intervento chirurgico, Caio, dopo aver effettuato una messa in mora, procede direttamente a citare in giudizio Tizio.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.

Rediga il candidato il relativo motivo e le relative conclusioni.

Inoltre, è bene studiare il formulario e le dispense caricate e iniziare con lo studio dei testi consigliati.

INDICE DISPENSA SECONDA LEZIONE

Carissimi,

ecco un "indice" della dispensa relativa a tutto quanto trattato durante la seconda lezione, materiale che trovate in allegato.

1 Innanzitutto, ribadisco quanto detto a lezione circa la modifica da apportare al formulario relativa al rito semplificato di cognizione e al ricorso dinanzi al giudice di pace. Ecco la parte in rosso da aggiungere nel primo (ricorso semplificato dinanzi al Tribunale) e nel secondo caso (ricorso dinanzi al Giudice di Pace).

2 Trovate poi di seguito una ulteriore modifica da fare al formulario per chiarire meglio le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta in caso di chiamata in garanzia.

3 Trovate poi un chiarimento sulle conclusioni in caso di costituzione del terzo chiamato in garanzia (è il caso che abbiamo visto sull'assicurazione).

SU 1:

INVITA

Caio..... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n. ... a comparire dinanzi al Tribunale di ... all'udienza che sarà fissata ex art. 281 undecies comma II c.p.c. e a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies comma III c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

INVITA

Caio..... nato a ... il ... (C.F. ...), residente in ... Via... n. ... a comparire dinanzi al Giudice di Pace di ... all'udienza che sarà fissata ex artt. 318 comma II e 281 undecies comma II c.p.c. e a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies comma III c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore eccede euro 1.100 e salva l'eventualità di autorizzazione ex art. 82 comma II c.p.c., fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

SU 2:

Nel formulario, in relazione alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, trovate scritto:

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta, dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato in causa è l'unico responsabile in ordine alle pretese azionate dall'attore e per l'effetto condannarlo a ...;

MEGLIO SOSTITUIRLO CON QUESTO:

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta, dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato in causa è obbligato a tenere indenne l'odierno assistito e per l'effetto condannarlo a ...;

Questa formulazione è tecnicamente più corretta perché in caso di chiamata in garanzia in realtà il terzo non è "l'unico responsabile" ma, proprio per il caso in cui risulterà tenuto il vostro assistito (che per esempio sarà condannato a risarcire i danni oppure sarà condannato a pagare al creditore quale condebitore solidale), allora dovrà essere condannato anche il terzo tenuto a tenerlo indenne (per es. l'assicuratore, il debitore principale rispetto al fideiussore).

Chiaramente le conclusioni vanno modulate tenendo conto delle peculiarità del singolo caso.

Per esempio:

Se rappresentiamo un condebitore solidale che nei rapporti interni è tenuto insieme ad altri condebitori (per es. si tratta di uno dei medici responsabili dell'intervento chirurgico errato) allora in garanzia chiameremo l'altro medico ma non chiederemo di condannarlo a tenere indenne il nostro assistito e basta; qui, dato che nei rapporti interni in parte potrebbe essere responsabile anche il nostro, sarebbe meglio chiedere "la condanna in sede di regresso a tenerlo indenne in tutto o quanto meno in parte sulla base delle rispettive quote di responsabilità di cui si chiede l'accertamento".

3 SULLE CONCLUSIONI NEL CASO DI COSTITUZIONE DEL TERZO COMPAGNIA ASSICURATIVA CHIAMATA IN GARANZIA

Meglio formularle così (v. relativa dispensa):

in via principale, accertata e dichiarata l'inoperatività e/o la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. e/o la prescrizione della garanzia di cui alla polizza n. ... invocata dal chiamante in causa, rigettare sotto ogni profilo la domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti della odierna chiamata

nel merito, rigettare le domande degli asseriti danneggiati nei confronti del dott. ...

Ecco gli atti e gli argomenti spiegati a lezione su cui vertono i file allegati:

- Compiti per casa assegnati la scorsa volta, file che contiene anche cenni in materia di competenza;
- Memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
- Intervento terzi (file che contiene:

Comparsa di intervento volontario del terzo; Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo; Comparsa di costituzione del terzo chiamato);

- Precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

È fondamentale studiare gli atti giudiziari e nel contempo studiare il manuale di diritto civile e il manuale di procedura civile così come è fondamentale al contempo esercitarsi a scrivere.

N.B. inizia a leggere da "INDICE DISPENSA SECONDA LEZIONE"

COMPITI PER CASA ASSEGNATI DURANTE LA SCORSA LEZIONE

COMPITO N. 1: FAI UNO SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE TRACCIA, O, SE RIESCI, REDIGI L'ATTO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI VARI PASSAGGI DELL'ATTO.

SE POSSIBILE STUDIA PRIMA IL FORMULARIO, MEMORIZZA LE FORMULE E POI REDIGI L'ATTO CON IL FORMULARIO CHIUSO.

La società Alfa acquista una partita di piante dalla società Beta al prezzo di euro 30.000, che viene pagato dopo alcuni giorni.

Dopo alcuni mesi, a fronte del sospetto che le piante siano viziate, incarica un consulente di parte di verificarlo.

La consulenza conferma il sospetto.

Così, dopo 3 giorni dalla ricezione della consulenza, scrive a Beta per denunciare i vizi e al contempo manifesta la volontà di attivare la garanzia per vizi.

Beta non risponde.

Pertanto, rinnova missive del medesimo tenore fino a quando, decorso un anno dalla consegna del bene, Beta risponde che non solo disconosce l'esistenza di vizi ma, ancora prima: 1 la denuncia è stata generica 2 la denuncia non è stata tempestiva essendo decorsi più di 8 giorni dalla scoperta 3 in ogni caso, Alfa è ormai incorsa nella prescrizione della garanzia.

Alfa si rivolge pertanto al proprio legale di fiducia perché quest'ultimo, inquadrando le questioni problematiche, rediga l'atto necessario a tutelare la sua assistita, la quale rappresenta di voler ottenere indietro il prezzo pagato.

Occorre redigere un atto di citazione dinanzi al Tribunale.

Problemi da affrontare:

1 la denuncia generica è idonea ad evitare la decadenza?

Sì, la denuncia può essere anche generica specificandosi i vizi in un secondo momento (Cass. n. 25027 del 2015).

2 da quando decorre il termine di decadenza in caso di vizi occulti?

Dalla scoperta che non coincide con il sospetto ma con la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato (tra le altre Cass. S.U. n. 18672 del 2019)

3 è possibile interrompere in via stragiudiziale il termine di prescrizione della garanzia ex art. 2943 c.c.?

Sì, perché la garanzia consiste in una pretesa all'esatta esecuzione del contratto, quindi è concepibile la messa in mora.

ASPETTI PROCESSUALI RILEVANTI

Negoziazione assistita obbligatoria

Allegare: Verbale di mancata conciliazione; missiva inoltrata in data ...; missiva di controparte del...; CTP.

CONCLUSIONI

- Domanda di risoluzione del contratto
- - N.B. in via prudenziale potremo chiedere in via subordinata la riduzione del prezzo dal momento che per alcuni vizi gli usi potrebbero escludere la riduzione del prezzo (v. art. 1492 c.c. e v. anche codice commentato sul punto: a me pare pacifico che si possano chiedere una in via subordinata rispetto all'altra; e ricordo che a fronte del vizio come ci dice l'art. 1492, tu puoi scegliere tra uno e l'altro rimedio, cioè non serve un vizio più grave per la risoluzione).
- Domanda di restituzione, totale o parziale (ho messo anche parziale dato che in via subordinata abbiamo chiesto la riduzione del prezzo) del prezzo oltre interessi
- Domanda di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi

RELATA DI NOTIFICA

Sul punto si tenga conto del fatto che, trattandosi di una società, è bene far riferimento al registro INI-PEC.

COMPITO N. 2

PROVA A SCRIVERE IL MOTIVO DELLA COMPARSA RELATIVO AL PROBLEMA SOLLEVATO E LE RELATIVE CONCLUSIONI

SE POSSIBILE, STUDIA PRIMA IL FORMULARIO, MEMORIZZA LE FORMULE E POI REDIGI L'ATTO CON IL FORMULARIO CHIUSO.

Tizio, chirurgo, viene chiamato in giudizio da Caio per ottenere il risarcimento del danno derivante da una asseritamente errata operazione chirurgica.

Tizio è assicurato con Aig, polizza n. ..., che prevede la copertura assicurativa laddove la richiesta risarcitoria del terzo sia intervenuta nel tempo dell'assicurazione.

Rediga il candidato il relativo motivo e le relative conclusioni.

DIRITTO

1 SULL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PROPOSTA DA CAIO

2 SULLA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURAZIONE

Tizio ha stipulato in data ... una polizza assicurativa per il rischio responsabilità civile con la Compagnia AIG (doc. all. n.1).

In base alla polizza, sono coperti i fatti commessi da Tizio anche prima della polizza, ove la relativa richiesta risarcitoria intervenga durante la vigenza della polizza.

Pertanto, l'assicurazione è destinata ad operare.

Alla luce di ciò, per mero scrupolo difensivo, si chiede a Codesto Ecc.Mo Giudice adito che, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di Caio, condanni l'assicurazione a tenere indenne Tizio da ogni conseguenza pregiudizievole.

...

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.Mo Giudice:

- in via preliminare: previa ogni più utile autorizzazione, disporre lo spostamento della prima udienza, a norma dell'art. 269, comma II, c.p.c., onde consentire al convenuto di fare luogo, nelle forme prescritte, alla chiamata in causa del terzo;
- in via principale: accertare e dichiarare che ... e conseguentemente rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti di parte convenuta, dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato è obbligato a tenere indenne l'odierno assistito e per l'effetto condannarlo a ...;
- con ogni vittoria.

Da ricordare anche che:

1 sopra, sotto l'indicazione del tipo di atto, occorre dar conto "con richiesta di spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c."

2

a fronte della chiamata del terzo occorre dare conto del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che, a fronte della chiamata in causa del terzo, si rende necessario un versamento pari ad euro ...

Occorre depositare il contratto di assicurazione se la chiamata del terzo si fonda su questo titolo.

Si depositano:

- 1) copia dell'atto di citazione notificato in data ...
- 2) polizza n. ...

COMPITO N. 3

PROVA A SCRIVERE IL MOTIVO DELLA COMPARSA RELATIVO AL PROBLEMA SOLLEVATO E LE RELATIVE CONCLUSIONI.

SE POSSIBILE, STUDIA PRIMA IL FORMULARIO, MEMORIZZA LE FORMULE E POI REDIGI L'ATTO CON IL FORMULARIO CHIUSO.

Nello stesso caso di cui al precedente compito, la traccia vi dice che:

A seguito dell'intervento chirurgico, Caio, dopo aver effettuato una messa in mora, procede direttamente a citare in giudizio Tizio.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.

Rediga il candidato il relativo motivo e le relative conclusioni.

SUL MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Nel caso concreto, la domanda proposta da parte attrice rientra nella materia della responsabilità sanitaria.

Come è noto, ai sensi dell'art. 5, comma I, d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, in tale materia la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Nel caso di specie, Caio ha citato direttamente Tizio senza aver esperito preventivamente la mediazione obbligatorio senza aver optato, quale possibile alternativa alla mediazione, al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 8 della legge n. 24 del 2017.

Pertanto, si chiede a Codesto Giudice, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di assegnare termine per procedervi.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **in via preliminare**, assegnare termine per l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma I bis, d.lgs. 28/2010 e successive modifiche ...;

N.B. nel formulario relativo alla comparsa c'è un refuso dato che era richiamato il comma Ibis dell'art. 5, che in realtà non è vigente.

Attenzione: le norme vanno sempre lette e non bisogna fare un mero copia e incolla di ciò che trovate sul formulario.

NOTE SULLA COMPETENZA

Si tratta della parte di giurisdizione attribuita a ciascun giudice.

La relativa disciplina serve a ripartire il contenzioso tra i vari uffici giudiziari.

I criteri utilizzati sono: materia, valore, territorio.

I primi due definiscono, talvolta combinandosi tra loro, la competenza verticale: ai fini dell'esame Giudice di Pace/Tribunale.

L'ultimo quella orizzontale: Tribunale o GdP di Roma o Milano?

La competenza territoriale talvolta è derogabile V. artt. 27 e 28.

COMPETENZA GIUDICE DI PACE

Articolo 7

Competenza del giudice di pace.

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Per es. chiedo in giudizio il risarcimento del danno da vacanza rovinata nei limiti di euro 10.000.

[II]. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

Sul punto si segnala Cass. 2002 n. 14564

La disciplina dell'art. 7, comma 2, c.p.c. che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi trenta milioni di lire, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nella c.d. "insidia stradale".

In particolare, in relazione ai fatti:

La censura è fondata e merita accoglimento non potendosi condividere l'assunto del tribunale secondo cui la competenza funzionale del giudice di pace, entro i limiti di valore indicati dalla legge, sussiste non solo allorché il danno sia stato prodotto da un veicolo in circolazione, ma anche se esso danno si sia verificato comunque ad un veicolo in circolazione.

L'art. 7, 2 comma cpc nell'attribuire al giudice di pace la competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi la somma di lire trenta milioni, pone in una materia nella quale non sono previste interpretazioni estensive e analogiche, uno specifico nesso di derivazione causale tra il fatto della circolazione e il danno, nel senso che il primo elemento sia la causa efficiente del secondo e non ne costituisca invece una semplice occasionalità.

In tale prospettiva è indubbio il riferimento tanto alla disciplina dettata dall'art. 2054 cc, quanto alla disciplina di cui alla legge n 990-1969.

Nella fattispecie in oggetto il danno, secondo l'assunto di parte attrice trova la sua causa nella cd insidia stradale e non quindi in una condotta altrui riconducibile alla circolazione stradale.

Quindi, se il danno deriva dall'impatto con una buca non segnalata ex art. 2051 c.c. allora occorre ricordare che non si rientra in questa ipotesi ma può rientrarsi in quella del comma precedente.

Invece, se il danno è subito da un pedone o dal terzo trasportato o dal conducente di altra vettura o da altra vettura a causa della circolazione dovrebbe valere, salvo che la giurisprudenza dica diversamente, questo comma dell'art. 7, con ogni conseguenza in termini di competenza per valore del giudice adito.

COMPETENZA PER MATERIA

[III] È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case

(il che significa che se la controversia verte sull'an dei diritti dei condomini e cioè questi vengono contestati nella loro esistenza allora, la competenza è del tribunale);

Sul punto la giurisprudenza chiarisce che:

Le cause relative alle **modalità di uso dei servizi condominiali** (appartenenti alla competenza per materia del conciliatore ai sensi dell'art. 7 del c.p.c. prima della riforma introdotta con la l. 21 novembre 1991 n. 374, che le ha attribuite al giudice di pace) sono solo quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente e opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli art. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità del volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative alla **misura degli stessi servizi** (anch'esse attribuite dalla menzionata legge n. 374 del 1991 alla competenza del giudice di pace, ed anteriormente rientranti nella competenza del pretore ex art. 8 c.p.c.) riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini e si identificano quindi con quelle aventi per oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini. Alle sopraindicate categorie è estranea invece ogni controversia nella quale sia in discussione **l'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune**, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa. (Nella specie la S.C. adita in sede di regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c. ha dichiarato la competenza del tribunale sulla domanda di riduzione in pristino proposta da un condomino nei confronti di altro condomino, che aveva chiuso una parte del pianerottolo e di un bagno comuni con una porta munita di chiave, fornita anche agli altri condomini, rilevando che non veniva in contestazione l'uso particolare e speciale del pianerottolo, **ma il diritto del convenuto di appropriarsi dei suddetti beni comuni**).

In relazione all'impugnazione delle delibere condominiali va detto che tale comma, che prevede il criterio della materia, si applica solo ove la delibera riguardi misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di casa.

Se invece la delibera ha un differente oggetto, troverà applicazione l'art. 7 comma I e quindi verrà in rilievo il criterio del valore.

Sul punto si veda Trib. Pavia n. 920 del 2022

1.1 Giova ricordare come, al di là dei casi di competenza per materia del Giudice di Pace ex art. 7, comma 3 c.c., **qualunque ne sia il valore (come, ad esempio, nel caso in cui la delibera riguardasse la misura e le modalità d'uso dei servizi di condominio di case)**, è stato più volte affermato in giurisprudenza che, ai fini del riparto di competenza per valore in relazione a una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum" e, dunque, fare riferimento all'importo contestato (art. 12 c.p.c.), relativamente alla singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato (ex multis, Cass., sez. VI-2, n. 21227/2018; Cass. n. 16898/2013; Cass. n. 6363/2010; ma difforni, Cass., sez. II, n. 1201/2010; Cass. n. 23559/2007; Cass. n. 6617/2004).

1.2 Tuttavia, più di recente, la giurisprudenza di legittimità si è mostrata insofferente alla "ratio" sottesa all'interpretazione del suddetto criterio di riparto, che, a ben vedere, si fonda su un presupposto poco approfondito e giuridicamente non condivisibile e cioè che l'accoglimento della domanda si limiterebbe alle voci di spesa in contestazione e non avrebbe un'efficacia caducatoria dell'intera delibera, la quale rimarrebbe "valida ed efficace per il resto". Una tale affermazione, invece, mal si concilia con la proposizione di domande ex art. 1137 c.c. che, il più delle volte, censurano plurimi

profili di invalidità della delibera assembleare (nullità e/o annullabilità), ciascuno astrattamente idoneo a determinarne la caducazione.

1.3 Da un lato, quindi, si sarebbe in presenza di "una pluralità di domande giudiziali con in comune il petitum (la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti" (cfr. Cass., sez. VI-2, n. 15434/2020, pronunciata in sede di regolamento di competenza), sicché, quando l'accertamento di un vizio formale non si accompagna alla richiesta di una somma di denaro, il valore della domanda rimarrebbe "indeterminabile", con la conseguente applicazione della residuale competenza del Tribunale ex art. 9 c.p.c.

1.4 Dall'altro lato, la domanda volta alla declaratoria di nullità o di annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale "produce sempre un effetto caducatorio unitario" (cfr. Cass., sez. II, n. 19250/2021, conf. da Cass., sez. II, n. 9068/2022), se è vero – come è vero – che, in nome del principio di stabilità dei rapporti condominiali: "Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini" (art. 1137, co. 1 c.c.).

1.5 Anche nel caso di specie, la domanda di impugnazione della delibera assembleare promossa dal singolo condomino dissenziente non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione asseritamente assunta con eccesso di potere dell'assemblea del supercondominio e/o dell'amministratore e in violazione dei criteri di redazione del rendiconto condominiale, con la conseguenza che deve farsi applicazione del principio di diritto più di recente invalso nella giurisprudenza di legittimità, per cui: "Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito." (cfr. Cass., sez. II, n. 9068/2022 e da ultimo Cass., sez. VI-2, n. 16955/2022; v. anche Cass., sez. II, n. 2127/2021).

SI veda anche Cass. n. 25721 del 2023

Come questa Corte ha avuto l'opportunità di mettere in evidenza (cfr. Cass. 9068/2022, che si richiama in particolare a Cass. 19250/2021), la giurisprudenza di legittimità è approdata recentemente al convincimento che, ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino al fine di contestare l'an o il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita, **il valore da prendere in considerazione non si commisura all'entità del singolo importo contestato, ma all'intero ammontare della spesa (della cui frazione in capo all'impugnante si controverte), così come risulta dal riparto approvato dall'assemblea del condominio.** Tale convincimento ha determinato il superamento del precedente orientamento opposto, che determinava il valore della causa sulla base della singola frazione contestata dell'importo complessivo del relativo capo di spesa. Così, tra le altre, per l'orientamento recentemente superato, Cass. 971/2001 in una fattispecie in cui si discuteva della ripartizione del 50% delle spese di pulizia secondo i piani in cui si trovano le unità immobiliari, mentre era incontestato l'altro 50% secondo i millesimi.

Viceversa, l'orientamento recentemente affermato (Cass. 9068/2022, 19250/2021) è in linea con il generale orientamento giurisprudenziale sull'art. 12 c.p.c. (cfr. il capoverso finale del paragrafo precedente), come infatti è stato espressamente osservato da Cass. 9068/2022: dato un certo ambito oggettivo del giudicato sulle delibere condominiali, se ne traggono conseguenze interpretative sull'art. 12 c.p.c. (che quindi è messo fuori gioco). Cioè: anche laddove la controversia cada solo sulla quota di partecipazione alle spese condominiali del singolo condomino, il valore della causa è da determinare "sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione" (così, Cass. 9068/2022). Ciò perché l'effetto di invalidazione della (eventuale) pronuncia di accoglimento dell'impugnazione proietta la propria efficacia sull'intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i condomini, come nei confronti di tutti loro continua ad operare l'obbligatorietà ex art. 1137 comma 1 c.c. in caso di rigetto dell'impugnazione.

- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

Il n. 3 riguarda i soli casi di propagazioni tra immobili adibiti a civile abitazione * (e quindi se si tratta di stabilimento industriale la competenza è del tribunale) e solo i casi di immissioni intollerabili non illegittime (Cass. 2011 n. 1064 che ha affermato la competenza del tribunale nel caso in cui veniva lamentata l'illegittimità delle immissioni alla luce del regolamento condominiale e non l'intollerabilità delle stesse ai sensi dell'art. 844 c.c.).

La competenza del giudice di pace in materia di immissioni riguarda tanto l'inibitoria (non se proposta in via cautelare però) quanto le richieste risarcitorie (anche quando queste superano il limite di valore previsto dal comma I dell'art. 7 Cass. ord. n. 7330 del 2015).

*** Cass. 19946 del 2019

In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra **proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo**, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l'intero ambito applicativo dell'art. 844 c.c.. Sicché, qualora l'immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, **ma alla fonte dei fenomeni denunciati** (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all'ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo).

Cass. n. 24741 del 2023

Riguarda un caso in cui un condomino chiedeva al Giudice di Pace di accertare la provenienza di rumori intollerabili dall'appartamento della vicina, sovrastante a quello dell'attore, di condannare la convenuta all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare le cause di tali rumori e al risarcimento dei danni subiti.

In relazione ai danni il condomino lamenta un danno biologico derivante dall'inquinamento acustico.

La CTP accerta sì il danno biologico ma quale concausa la personalità del condomino danneggiato.

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

COMPETENZA PER TERRITORIO

Sul punto occorre avere ben chiara la distinzione tra:

FORI GENERALI, riguardanti la generalità delle cause

e

FORI SPECIALI, riguardanti le sole cause aventi un certo oggetto riguardanti un certo soggetto

Tra questi ultimi tra: FORO ESCLUSIVI, che prevalgono su quelli generali (per es. il giudice del luogo ove è posto l'immobile in caso di cause relative a diritti reali immobiliari), e FACOLTATIVI O CONCORRENTI, che danno una possibilità in più all'attore (per es. art. 20 c.p.c.). I fori speciali sono quasi tutti esclusivi.

Importante lo studio sul manuale.

IL REGIME DELL'INCOMPETENZA

L'art. 38 distingue tra rilievo dell'incompetenza ad opera del convenuto e d'ufficio.

In relazione al convenuto, occorre ricordare che l'eccezione di incompetenza, qualunque sia il criterio che si assume violato (materia, valore, territorio), deve essere formulata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.

Inoltre, va ricordato che, se si tratta di incompetenza per territorio, il convenuto non può limitarsi ad eccepire l'incompetenza, ma deve sempre indicare il giudice che ritiene competente. Altrimenti, l'eccezione si ha per non proposta.

In relazione al rilievo d'ufficio, va ricordato che incompetenza per materia, per valore e territoriale inderogabile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione. Dopo questo momento il vizio resta sanato.

ESEMPIO RELATIVO ALLA INCOMPETENZA PER TERRITORIO

Tizio rivendica il bene immobile X, sito in Roma, chiedendo al Tribunale di Napoli di accertare la sua proprietà e di condannare Caio alla restituzione del bene.

Nella comparsa occorre:

Fare un motivo sulla INCOMPETENZA PER TERRITORIO EX ART. 21 C.P.C.

Dare conto nel motivo del giudice territorialmente competente

Nelle CONCLUSIONI chiedere, in via pregiudiziale, che venga dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito, risultando competente il Tribunale di Roma.

N.B. inizia a leggere da "INDICE DISPENSA SECONDA LEZIONE"

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, COMPARSE CONCLUSIONALI E MEMORIE DI REPLICA

Si riporta l'art. 189 c.p.c.:

Rimessione al collegio.

[I]. Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di **note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio**, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle **comparse conclusionali**;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle **memorie di replica**.

[II]. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

[III]. All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

Si tenga conto che il giudice istruttore, esaurita l'istruzione, potrebbe rimettere le parti al collegio per la decisione non ai sensi dell'art. 189 ma dell'articolo 275 bis c.p.c.

In quest'ultima ipotesi fissa l'udienza per la discussione orale e dà alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di **note limitate alla precisazione delle conclusioni** e un termine non superiore a quindici giorni per **note conclusionali**.

Ulteriore possibilità è quella prevista dall'art. 275 comma II c.p.c.: ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso restano ferme le comparse conclusionali e si potrà invece replicare in sede di discussione orale.

In caso di **giudice monocratico**, la fase decisoria diverge poco da quella ora vista.

Infatti, l'art. 281 quinquies prevede che pure in tali cause trovi applicazione l'art. 189 in relazione alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e all'assegnazione dei termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi. La differenza sta nel minor termine concesso al giudice per il deposito della sentenza.

Anche in tale sede ciascuna delle parti può chiedere che la causa venga discussa oralmente e in tal caso il giudice assegna solo i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali.

Infine, si prevede anche in tale sede la possibilità di optare per una modalità decisoria semplificata simile a quella contemplata dall'art. 275 bis c.p.c.

In tale sede ci soffermiamo brevemente sugli atti previsti dal richiamato art. 189 c.p.c., che, è bene ricordarlo, è richiamato dall'art. 281 quinquies, quindi tali atti interessano anche il processo dinanzi al giudice monocratico.

Le **precisazioni delle conclusioni** hanno la finalità di fare il punto circa le eventuali modificazioni apportate alle conclusioni iniziali in sede di trattazione della causa (si tenga conto della possibilità di modificare le domande originarie e di proporre nuove domande prevista dall'art. 171 ter c.p.c.). Inoltre, possono servire a ridurre le domande precedentemente proposte (in virtù di rinuncia o riduzione quantitativa).

In concreto, spesso le parti si limitano a richiamare genericamente tutte le conclusioni prospettate nei propri anteriori scritti difensivi. All'esame questo va evitato e invece vanno, se la traccia lo consente, precisate le conclusioni.

Le **comparse conclusionali** sono scritti in cui si compendiano ed eventualmente si sviluppano ulteriormente, anche alla luce dei risultati dell'eventuale istruttoria, le tesi difensive della parte; ferma restando l'esclusione di ogni nuova allegazione.

Le **memorie di replica**, invece, hanno la funzione di contraddire le argomentazioni avverse, senza alcuna possibilità di ampliare il tema controverso attraverso l'introduzione di nuove questioni non riguardate dalle comparse conclusionali (v. Balena 209).

Gli atti sopra richiamati non presentano particolari criticità dal punto formale. Sarebbe bene seguire il codice nella redazione dell'atto e tener conto che **la procura è già in atti** (quindi non va fatto l'errore di rifarla).

Non ritengo che debbano riportarsi le parole chiave richiamate nel Regolamento sulla sinteticità degli atti giudiziari.

Qualche anno fa è uscita la comparsa conclusionale. Di seguito trovate la traccia che è quella dell'anno 2019 e i le relative soluzioni.

TRACCIA

Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018 Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10/04/12, Mevio aveva apparentemente venduto a Caio un appartamento sito in Roma ma che tale vendita per la quale **era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto**, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era suo padre, all'epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l'accertamento dell'inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per la successione legittima.

A sostegno della propria domanda, l'attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, segnatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l'intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile con il denaro del de cuius, nonché l'omessa fissazione della residenza presso l'immobile da parte dell'acquirente apparente.

Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza, il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/10/2019 nella quale assegna alle parti i termini di cui all'art 190 cpc e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata d'ufficio, concernente l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio. Il candidato assume le vesti del legale di Caio rediga l'atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.

La traccia chiedeva di redigere la comparsa conclusionale, cioè l'atto immediatamente successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Da una lettura attenta della traccia si desume che:

1 non è stata svolta attività istruttoria;

2 il giudice, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ha rilevato una questione pregiudiziale sulla quale ha stimolato il contraddittorio tra le parti.

Come anticipato la comparsa conclusionale non era e anche oggi non è sottoposta a rigorosi requisiti formali.

Serve ad argomentare a favore della propria tesi difensiva.

Nel caso concreto, sarebbe stato necessario soffermarsi sia sulla questione specificamente posta dalla traccia, relativa al litisconsorzio necessario, sia su quella attinente al merito, vale a dire alla prova fornita dall'attore a sostegno delle proprie ragioni.

Rispetto alla prima questione sul codice commentato era presente la pronuncia Cass. S.U. n. 11523 del 2013, per la quale:

"Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso".

Sarebbe stato importante argomentare tale soluzione tenendo conto degli elementi fattuali del caso concreto quindi in particolare del fatto che il prezzo era stato integralmente pagato.

L'altra questione posta dalla traccia, da affrontare nella comparsa, attiene all'art. 1417 sulla prova della simulazione: nel caso concreto ad agire era l'erede, pertanto, sottostava ai limiti di prova previsti per il de cuius.

Ecco di seguito gli elementi essenziali della COMPARSA DI CONCLUSIONALE alla luce della riforma Cartabia

TRIBUNALE DI ...
COMPARSA CONCLUSIONALE
R.G. n. ...; Sez. ...; Giudice ...

Per Tizio, rappresentato e difeso dall'Avv. ... (evitate qui di riportare tutti i dati)

-convenuto-

Contro Caio, rappresentato e difeso dall'Avv. ... (evitate qui di riportare tutti i dati)

-attore-

BREVI PREMESSE

Con provvedimento del ..., il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.

Con la presente memoria, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, l'odierno assistito ... (per es.: tenendo conto dell'esito dell'istruttoria, intende sottolineare la fondatezza delle domande proposte/ l'infondatezza delle domande proposte da controparte).

DIRITTO

In particolare, è emerso che ...

CONCLUSIONI

A seconda dei casi:

Si chiede a Codesto Ecc.Mo Giudice il rigetto delle pretese di controparte, intendendosi qui richiamate le conclusioni già precisate.

Si chiede a Codesto Ecc.Mo Giudice l'accoglimento delle conclusioni già precisate.

...;

Avv. ...

N.B. inizia a leggere da "INDICE DISPENSA SECONDA LEZIONE"

MEMORIA EX ART. 171 TER N.1

Tizio e Caio lamentano che il figlio maggiorenne ha perso la vita a seguito di operazione chirurgica presso la struttura sanitaria Alfa.

Agiscono in giudizio dopo 12 anni dall'operazione chirurgica e 1 anno dalla morte.

In particolare, gli era stata asportata la milza e non era stato effettuato il vaccino anti - pneumococco.

Dodici anni dopo l'intervento chirurgico, il figlio contrae la meningite e di seguito muore.

Tizio e Caio, dopo aver tentato la mediazione, citano in giudizio la struttura sanitaria per chiedere al giudice adito che "accertata la responsabilità della struttura, quest'ultima venga condannata al risarcimento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale".

La struttura eccepisce:

1 la prescrizione del diritto essendo decorso il termine quinquennale a far data dall'operazione chirurgica;

2 che in ogni caso il figlio, dopo l'operazione chirurgica, era stato inviato, per ogni provvedimento opportuno, presso una diversa struttura sanitaria (Beta) e, dunque, sarebbe quest'ultima il soggetto che avrebbe dovuto provvedere alla vaccinazione (circostanza in realtà ignota agli attori);

3 che manca la prova del nesso causale tra mancata vaccinazione e perdita del rapporto parentale dal momento che, anche con la vaccinazione, risulta meno probabile che non, alla luce dei dati scientifici, che il figlio non avrebbe contratto la meningite.

Rediga il candidato l'atto necessario.

TRIBUNALE DI ...
R.G. n. ... Sez. n. ...
Giudice ...

MEMORIA EX ART. 171 ter n. 1 c.p.c.

Per Tizio e Caio con Avv. ..., come da procura in atti;

- Attori -

Contro

la struttura sanitaria Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. ...

- Convenuto -

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: responsabilità sanitaria; danno lungolatente e prescrizione; chiamata in causa di terzo; perdita di chance.

Con provvedimento del ... il giudice (dipende da come è formulata la traccia: a seconda dei casi:) confermava/differiva la data di udienza/ fissava la nuova udienza ... (attenzione: tenete conto di come è formulata la specifica traccia e leggete con attenzione le norme di riferimento) per la comparizione delle parti al giorno ..., rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171 ter c.p.c.

Con la presente memoria, in ossequio a quanto previsto dall'art. 171 ter n. 1 c.p.c., gli odierni attori, nel riportarsi a quanto già dedotto con l'atto di citazione, impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, rilevato e prodotto poiché infondato in fatto e in diritto per le seguenti ragioni.

1 SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE ARTICOLATA DA CONTROPARTE

Controparte ha eccepito l'asserita prescrizione del credito risarcitorio vantato dagli odierni attori, sul rilievo che sarebbe ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Sul punto, occorre sottolineare che il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto (nel caso concreto, l'operazione chirurgica) è stato effettuato, ma dal momento in cui il danneggiato ha percepito o avrebbe potuto diligentemente percepire il nesso causale tra danno e fatto.

Argomentare anche in base all'art. 24 Cost. Cioè alla necessità che sia garantita una tutela effettiva.

La giurisprudenza consolidata chiarisce che ... (Cass. ...).

Ebbene, nel caso concreto non vi è dubbio che solo con la contrazione della meningite e i successivi accertamenti diagnostici è stato possibile avere contezza del danno e dell'errore commesso presso la struttura (si veda l'accertamento diagnostico reso in data ... doc. all. n. ... all'atto di citazione).

Pertanto, l'eccezione di controparte risulta infondata.

2 CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Controparte ha tentato di difendersi addossando ogni responsabilità alla differente struttura presso la quale il paziente è stato trasferito dopo l'intervento.

E' bene chiarire che solo ora gli odierni assistiti hanno scoperto questa circostanza, mai rivelata da controparte.

Per mero scrupolo difensivo, fermo restando che la struttura risulta responsabile per l'evento occorso, si chiede a Codesto Ecc.Mo Giudice l'autorizzazione a chiamare in causa la struttura Beta ai sensi dell'art. 269 comma III c.p.c., per sentirla condannare, in solido con la struttura Alfa o, in subordine, ciascuno per quanto di ca competenza, o anche in via esclusiva laddove dovesse ravvisarsi la responsabilità solo di quest'ultima, al risarcimento di tutti i danni già richiesti con l'atto introduttivo.

Aggiungere anche rispetto alla struttura chiamata la domanda relativa alla perdita di chance di conservare il rapporto parentale.

3 MODIFICA DELLA DOMANDA

Per scrupolo difensivo e in ossequio all'art. 171 ter n.1, di chiede, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda risarcitoria per carenza del nesso causale, di condannare i convenuti al risarcimento del danno da perdita della chance di conservazione del rapporto parentale.

Tanto premesso, la scrivente difesa rassegna le seguenti conclusioni.

Voglia Codesto Ecc. Mo Giudice:

1 in via preliminare, previa ogni più utile autorizzazione, spostare la prima udienza onde far luogo alla chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 comma III c.p.c.;

2 in via principale, condannare la struttura sanitaria Alfa e la struttura sanitaria Beta, in solido tra loro, o, in via subordinata, ciascuna per quanto di competenza, oppure in via esclusiva l'una o l'altra, al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale;

3 in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la struttura sanitaria Alfa e la struttura sanitaria Beta, in solido tra loro, o, in via subordinata, ciascuna per quanto di competenza o in via esclusiva l'una o l'altra, al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della chance di conservazione del rapporto parentale.

Con ogni riserva nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che a fronte della chiamata in causa del terzo, si rende necessario un versamento pari ad euro ...

Con osservanza

...; ...

Avv. ...

Si tenga inoltre conto del dettato dell'art. 171 bis c.p.c. per il quale, scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice, entro i successivi quindici giorni, pronuncia i provvedimenti ivi previsti e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione. Ebbene, tali questioni, aggiunge la disposizione, "sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter".

Quindi la traccia potrebbe porvi anche un problema di questo tipo.

Si tenga inoltre conto del fatto che per la giurisprudenza più recente, nei limiti temporali previsti (quindi con la memoria 171 ter c.p.c.), è possibile variare in modo più o meno radicale taluno degli elementi oggettivi della domanda (petitum o causa petendi) o addirittura entrambi, a condizione che la domanda modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la domanda originaria e si presenti come alternativa rispetto a quest'ultima, nel senso che non si aggiunga, bensì la sostituisca.

122

Inoltre, è stato chiarito che è possibile proporre la nuova domanda in via subordinata rispetto alla precedente e quindi non solo rinunciando alla precedente.

Esempi:

chiedo l'esecuzione ex art. 2932 c.c.; nella memoria 171 ter n. 1 chiedo l'accertamento dell'avvenuto trasferimento del diritto, trattandosi di un definitivo di vendita.

Aggiungo, in via subordinata rispetto alla domanda di adempimento coattivo, quella di ingiustificato arricchimento.

N.B. inizia a leggere da "INDICE DISPENSA SECONDA LEZIONE"

L'INTERVENTO DI TERZI. CENNI

Si raccomanda lo studio del manuale in materia

L'intervento di un terzo nel processo può verificarsi per iniziativa del terzo (i. volontario), su chiamata di parte o per ordine del giudice (i. coatto).

L'intervento implica un ampliamento soggettivo del giudizio.

L'intervento volontario è disciplinato dall'art. 105 c.c. per il quale:

"Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".

Quindi, vengono contemplate tre diverse forme di intervento: principale, adesivo, adesivo dipendente.

Nelle prime due ipotesi il terzo fa valere nel processo un diritto proprio, proponendo una domanda, contro tutte le parti originarie o solo alcune di esse.

Nell'ultimo caso si limita a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.

L'intervento principale

Detto ad opponendum o ad excludendum

Il terzo propone una propria domanda contro tutte le parti originarie, facendo valere un diritto autonomo rispetto a quello dedotto in giudizio e con esso incompatibile, dato che non può coesistere con esso.

Esempio:

Il terzo interviene per rivendicare il bene a suo dire acquistato per usucapione del bene X in una lite che vede contrapposti Tizio e Caio sulla titolarità del bene X, che Tizio ritiene di aver acquistato da Tizio e che Caio ritiene di non avergli venduto.

L'intervento adesivo autonomo

Il terzo che vanta un autonomo diritto propone una domanda nei confronti di taluna soltanto delle parti, assumendo una posizione compatibile con quella dell'altra parte.

Esempio:

il creditore in solido interviene nella causa instaurata da un altro creditore nei confronti del comune debitore facendo valere il proprio diritto compatibile con quello dell'altro creditore; oppure il creditore che interviene nel giudizio di revocatoria promosso da altro creditore; oppure pensiamo al caso in cui un altro condomino intervenga per impugnare la delibera già impugnata da altro condomino.

L'intervento adesivo dipendente

Il terzo non fa valere un suo diritto né propone una autonoma domanda ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti.

Esempio:

il subconduttore che potrebbe essere pregiudicato dalla nullità della locazione pronunciata nella causa tra locatore e conduttore interviene nella relativa controversia (art. 1595 ult. c.).

LA COMPARSA DI INTERVENTO VOLONTARIO

ART. 267 c.p.c.

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti.

ART. 268 c.p.c.

L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Il terzo accetta il processo nello stato in cui si trova. L'art. 268 comma II c.p.c. è inteso nel senso che il terzo non può dedurre, ove sia già intervenuta tale preclusione, **nuove prove**, ma può proporre domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, mentre la preclusione di compiere atti ormai preclusi alle parti deve reputarsi limitata alle richieste istruttorie.

Va ancora ricordato, in relazione all'intervento volontario del terzo litisconsorte pretermesso, che ai sensi dell'art. 268 comma II se l'interveniente intervenendo integra il contraddittorio, allora non incorre nelle preclusioni già verificatesi per le altre parti.

Alla luce del richiamo all'art. 167 c.p.c.:

- Il terzo si costituisce depositando una comparsa, con i documenti e la procura;
- Deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento delle domande di causa;
- Deve formulare le conclusioni.

TRIBUNALE DI ...

COMPARSA DI INTERVENTO VOLONTARIO
ex artt. 105 e 267 c.p.c.

Per Tizio ... nato a ..., il ..., residente in ..., Via ..., n. (C.F.) rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. ..., del Foro di ... (C.F. ..., P.e.c. ..., Fax ...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...;

Nella causa civile n. R.G. ... instaurata da ...

Contro ...

Ai sensi dell'art. 2, c. I, lett. C), del Decreto Ministeriale n. 110 del 7 agosto 2023, si indicano di seguito le parole chiave, che individuano l'oggetto del presente giudizio: ...; ...; ...

FATTO

Con atto di citazione notificato in data ... (chiaramente non è la citazione notificata all'interveniente dato che qui l'intervento è volontario)

DIRITTO

...
CONCLUSIONI

...

In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

...

N.B. per i mezzi istruttori si tenga conto di quanto sopra scritto a proposito dell'art. 268 comma II c.p.c. quindi potrete articularli se e in quanto non siano già intervenute le relative preclusioni (quelle previste in relazione alle memorie 171 ter n. 2 e n. 3, limitata quest'ultima alla sola prova contraria).

Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che è dovuto il contributo unificato in misura pari a euro ...

.../...

Avv. ...

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Tizio nato a ... il ... e residente in ... alla via ... C.F. ... (in qualità di legale rappresentante pro tempore della società ... (C.F. ...) con sede legale in ..., via ...) delega l'Avv. ... a rappresentarlo e difenderlo (a rappresentare e difendere la medesima società) in ogni fase e grado del presente giudizio, anche di merito ed esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega consentita dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, proporre impugnazioni, conciliare o transigere la controversia. Elegge domicilio presso il suo studio in ... via ... n.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 28/2010, ivi compresa quella relativa ai benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del predetto decreto e ai casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa relativa alla possibilità di far ricorso alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma VII, D.L. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014.

Dichiara di essere stato informato della complessità del caso e di aver ricevuto, ai sensi della legge 124/2017, preventivo scritto che accetta. Sono inoltre stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Autorizza il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del presente incarico e consentiti dalla legge, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche, e degli artt. 12 e ss. del Regolamento dell'Unione Europea n. 679 del 2016.

.../...

...
Per autentica
Avv. ...

Esempio:

Tizio chiama in giudizio il dott. Caio, medico chirurgo, per chiedere i danni a suo dire causati da un intervento chirurgico. Caio informa Sempronio, chirurgo che ha preso parte con lui all'intervento.

Sempronio intende partecipare al giudizio per far valere le proprie ragioni e in particolare rappresenta al suo legale che:

- la lesione del nervo pudendo lamentata da Tizio risulta incompatibile con il tipo di intervento chirurgico effettuato, che interessa una differente area.

Il candidato, premessi cenni sulla responsabilità del medico prima e dopo la "Gelli Bianco" rediga l'atto richiesto.

N.B. nel caso del debitore solidale che interviene nel giudizio promosso dal creditore verso altro debitore si discute se l'intervento sia litisconsortile (cioè adesivo autonomo) o adesivo dipendente (V. Mandrioli Vol. 1 p. 351 nota 42).

L'intervento "coatto"

127

È quello che si verifica in virtù di **chiamata in giudizio**. Anche quando si verifica per ordine del giudice in realtà si verifica per chiamata in giudizio da parte di una delle parti del giudizio già in corso.

Quindi, il terzo viene chiamato con **un atto di citazione** e si costituirà poi con una **comparsa di costituzione e risposta**.

Va distinto in intervento per "comunanza di causa" e per garanzia.

Per quanto riguarda l'intervento per "**comunanza di causa**" (presupposto comune all'intervento su istanza di parte ex 106 e per ordine del giudice 107 c.p.c.), si ha quando vi è connessione oggettiva per identità del petitum o anche solo della causa petendi: per es. la posizione di più danneggiati verso l'autore dell'illecito quale esempio di connessione per la causa petendi.

La giurisprudenza, facendo leva sulla genericità della norma, la riferisce anche ai casi di c.d. "connessione impropria" cioè quando manca connessione o rapporto di garanzia e per es. l'attore conviene in giudizio in via alternativa un altro convenuto.

Della garanzia, che è un particolare aspetto della connessione oggettiva, ci occuperemo dopo.

In particolare, rispetto alla comunanza di cause, possiamo ricordare:

1 connessione oggettiva legittimante l'intervento volontario principale o litisconsortile;

2 i casi in cui il terzo potrebbe spiegare un intervento adesivo dipendente.

In altre parole, è possibile l'intervento coatto del terzo in tutte le ipotesi in cui quest'ultimo potrebbe intervenire volontariamente.

Una ipotesi particolare di chiamata del terzo si ha in caso di *laudatio auctoris* che ricorre allorché il convenuto, al fine di ottenere la sua liberazione, indica un terzo come il vero soggetto passivo. Proprio perché in queste ipotesi l'obbligazione del terzo verso l'attore viene invocata come alternativa rispetto a quella del convenuto, la giur. parla di **litisconsorzio alternativo**.

La giur. ritiene che in questo caso, la domanda dell'attore si estenda direttamente e automaticamente al terzo chiamato, anche in assenza di una apposita istanza.

Es. il medico convenuto afferma che in realtà l'operazione chirurgica è stata effettuata da altro medico.

In particolare: la connessione per garanzia

Mandrioli 252; Balena Vol. I 181

Con il termine «garanzia» si fa riferimento al fenomeno in base al quale un soggetto (il garantito) ha, per legge o per titolo negoziale, il diritto ad essere tenuto indenne, ad opera di un altro soggetto (il garante), dal pregiudizio economico che possa derivargli dalla soccombenza nei confronti della controparte nella causa in cui sia stato «coinvolto».

Il soggetto garantito può identificarsi sia – ed è questa l'ipotesi che ordinariamente si verifica – con la parte convenuta nella causa principale, sia con la parte attrice nella medesima causa.

Esempi:

garanzia dovuta dal venditore per il caso di evizione del compratore

regresso del condebitore nei confronti degli altri condebitori

regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale

indennizzo dell'assicurazione della responsabilità civile nei confronti dell'assicurato

L'azione in garanzia ha **natura anticipata e condizionata** (M. 251 nt. 182) dato che la pronuncia opererà se vi sarà una pronuncia contro il chiamante. Infatti, il diritto alla garanzia dipende, sul piano sostanziale, (anche) dall'esistenza del diritto vantato dal terzo nei confronti del garantito.

Il garantito potrebbe attivare la garanzia sia nello stesso processo (con la chiamata del terzo garante) sia in un differente processo, dopo che il giudizio principale si è concluso con la soccombenza del garantito. Chiaramente la pronuncia del giudizio principale non dà un titolo da far valere contro il garantito, perciò conviene coinvolgerlo.

A seconda del fatto giuridico assunto a fondare il rapporto di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha distinto per vari effetti sul piano processuale, almeno sino a tempi recenti, tra garanzia c.d. «propria» e garanzia c.d. «impropria».

La garanzia del primo tipo ricorre quando la domanda di garanzia discenda dalla legge o dal medesimo rapporto giuridico sul quale si fonda la domanda principale (B. 182).

La garanzia del secondo tipo ricorre nelle ipotesi in cui il chiamante (di regola, la parte convenuta) tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento o comunque della lite in cui è coinvolto, in base ad un **titolo diverso ed autonomo/indipendente da quello assunto a fondare la domanda principale**, oppure in base ad un **titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto** (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2014, n. 8898).

Esempi di garanzia impropria:

nelle vendite a catena l'acquirente finale agisce per i vizi contro il venditore e questo a sua volta contro il grossista;

nel contratto di trasporto il destinatario agisce contro il vettore e questo a sua volta contro il sub-vettore.

Dalle S.U. 2007 sul punto:

In pratica nelle ipotesi di garanzia propria la relazione di garanzia fra due rapporti è descritta già a livello normativo, ma ciò non toglie che le due fattispecie si debbano realizzare in concreto perchè il fenomeno della garanzia operi. Nelle ipotesi di garanzia impropria quella relazione non è percepibile già a livello normativo, ma si rivela quando le fattispecie concrete dei due rapporti si verificano. Nella vendita a catena sia la prima che la seconda e la terza vendita, se considerate a livello normativo, non rivelano la relazione di garanzia per cui se il terzo venditore sia tenuto ai danni per

i vizi della cosa venduta verso il compratore finale, può rivalersi verso il secondo venditore ed a sua volta questi verso il primo, che risulti anche produttore del bene. Nello schema normativo di ciascuna vendita è contemplata invece la garanzia di bontà della res come tale, ma non risulta descritta la possibilità che essa sia ceduta dall'acquirente che a sua volta assuma la posizione di venditore ad un terzo e così via. Queste sono eventualità che se si verificano determinano solo in via fattuale, per le azioni risarcitorie esercitate dai successivi acquirenti, l'insorgenza della pretesa di ciascun acquirente verso l'altro fino a quello originario che da alcuno ha ricevuto. Se il primo acquirente non ceda a sua volta la res ad altri e non abbiano luogo vendite successive a catena, la pretesa risarcitoria derivante dalla fornitura di un bene inidoneo sarà comunque dovuta in base alle norme regolatrici della vendita.

L'art. 32 c.p.c. prevede una possibile deroga alla competenza territoriale per favorire la trattazione della domanda di garanzia da parte dello stesso giudice della causa principale. Se però la domanda eccede la competenza per valore del giudice adito (ossia del giudice di pace) allora questi rimette entrambe le cause al giudice superiore (il tribunale), assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

La distinzione tra g. propria e impropria veniva utilizzata per affermare che in caso di g. impropria non trova applicazione l'art. 32 c.p.c.

Per la giur. più recente – Cass. S.U. n. 24707 del 2015 - la deroga alla competenza riguarda anche la garanzia impropria (M. 252), dal momento che, anche in caso di garanzia impropria, la connessione tra domanda principale e di garanzia può essere definita in termini di pregiudizialità – dipendenza. Per questa pronuncia la distinzione tra g. propria e impropria ha una rilevanza solo descrittiva.

ASPETTI PRATICO REDAZIONALI RELATIVI ALL'INTERVENTO SU ISTANZA DI PARTE

Rispetto all'intervento su istanza di parte dal punto pratico redazionale, è fondamentale ricordare quanto segue.

Sia in caso di comunanza di causa che di garanzia, **in relazione al convenuto**, è necessario ricordare che:

1 nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata va effettuata la dichiarazione dei cui all'art. 269 c.p.c.

2 va richiesto contestualmente al giudice, previa ogni più utile dichiarazione, lo spostamento della data della prima udienza per poter citare il terzo nel rispetto dei termini minimi di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.

Sia in caso di comunanza di causa che di garanzia, **in relazione all'attore**, è necessario ricordare che:

1 la sua posizione è differente da quella del convenuto dato che il legislatore esclude che l'attore possa chiamare tardivamente chi avrebbe potuto citare con l'atto introduttivo del giudizio;

2 per tale ragione, l'art. 269 c.p.c. richiede al comma III che nella memoria 171 ter n. 1, a pena di decadenza, l'attore richieda al giudice l'autorizzazione a chiamare il terzo;

3 richiede inoltre che questa autorizzazione sia subordinata al fatto che l'interesse dell'attore a chiamarlo in causa sia sorto "a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta".

In uno come nell'altro caso, il giudice, autorizzata la chiamata, fisserà una nuova udienza e sarà allora necessario notificare al terzo un atto di citazione nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.

Si raccomanda la lettura attenta dell'art. 269 c.p.c.

ASPETTI PRATICO REDAZIONALI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DEL TERZO CHIAMATO

La costituzione in giudizio del terzo chiamato, indipendentemente dal terzo che ne ha chiesto l'intervento, è disciplinata in maniera analoga a quella del convenuto.

In particolare, ai sensi dell'art. 269 comma IV c.p.c. il terzo deve costituirsi ai sensi dell'art. 166 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell'art. 271 c.p.c.:

"Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171 ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".

Come può osservarsi, l'art. 271 omette di richiamare il 167 comma II riguardante la preclusione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio. Sul punto la disposizione è stata dichiarata incostituzionale da C. Cost. n. 260 del 1997, quindi anche per il terzo valgono le relative preclusioni.

Quindi, il terzo si costituisce con una **comparsa di costituzione e risposta** nella quale deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni in senso stretto.

Potrà a sua volta chiamare un terzo. Sul punto l'art. 271 c.p.c. prevede che il terzo:

"Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269"